

L'ORDINE informa

22
FEBBRAIO 2012

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO – CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO



In un periodo di crisi...
...la risposta alla formazione
per le imprese è...



API FORMAZIONE

Api Formazione, come emanazione dell'Associazione datoriale **API Torino**, opera da 20 anni al servizio della formazione delle PMI, collaborando con successo con i professionisti e i relativi Ordini Professionali che operano all'unisono nell'interesse delle imprese.

La matrice imprenditoriale permette ad Api Formazione non soltanto di essere anticipatamente informata sulle normative riguardanti l'istruzione e la formazione per le aziende ma soprattutto di agire attivamente con i policy maker, gli Enti e le Istituzioni per portare avanti le istanze delle PMI.

APIFORMAZIONE PROMUOVE IL NUOVO APPRENDISTATO IN AZIENDA

Con l'entrata in vigore dal 1 giugno della nuova Direttiva Regionale sulla formazione in apprendistato, il contratto di apprendistato torna ad essere uno strumento vantaggioso per le imprese.

Api Formazione propone ai Consulenti del Lavoro una fattiva collaborazione nella gestione dell'apprendistato sia in presenza sia in assenza di finanziamento, per garantire alle aziende clienti l'ottemperanza alle normative, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche, con un innovativo modello formativo.

API FORMAZIONE OFFRE:

- **Sedi corsuali in qualsiasi comune della provincia di Torino e di Cuneo** per erogare la formazione trasversale di 48 ore il più vicino possibile all'azienda.
- **Assistenza diretta nelle aziende** con i propri Consulenti Formativi, per la gestione delle 72 ore di formazione professionalizzante e per la verifica delle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi formativi imposti dalla legge.
- **Un Piano Formativo altamente personalizzato**, disegnato con il Consulente dell'azienda o con l'azienda stessa sulle effettive mansioni del suo apprendista.
- **Una formazione "snella"** erogata quando è più comodo all'azienda, senza calendari fissi da rispettare rigidamente



PER L'AZIENDA CHE NON PUO' BENEFICIARE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO

**API FORMAZIONE OFFRE AI CDL UNA CONSULENZA GRATUITA, MIRATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PIÙ VANTAGGIOSA AL FINE DI OTTEMPERARE
COMUNQUE AGLI OBBLIGHI FORMATIVI IMPOSTI DALLA LEGGE**

Per informazioni contattare *Api Formazione*:

www.apiform.to.it

Viviana Faccio - tel. 011-4513.246 - faccio@apiform.to.it
Marina Tirone - tel. 011-4513.246 - tirone@apiform.to.it

Alessandra Faccenda - tel. 011-4513.246 - faccenda@apiform.to.it
Gianluca Piasentini - tel. 011-4513.246 - piasentini@apiform.to.it (Cuneo e Prov.)



Numero 22 – febbraio 2012

Pubblicazione bimestrale
edita dall'Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Torino

DIREZIONE
via Della Consolata 1 bis
10122 Torino
redazione@cditorino.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Cristoforo Re

COMITATO DI REDAZIONE RIVISTA
Coordinatore: Walter Peirone
Componenti: Gianluca Bongiovanni
Fabrizio Bontempo
Paola Chiadò Puli
Alessandra Gianella
Erica Maurino
Roberto Pizziconi
Dina Silvana Tartaglia

Registrazione Tribunale
di Torino n. 5146 del 13.05.1998

FOTOGRAFIE
In copertina: Paola Chiadò Puli
ARCHIVIO Ordine Informa: (25, 26, 27)
*PHOTOXPRESS: (5, 6, 9, 10, 15, 19, 21, 29,)

PROGETTAZIONE E STAMPA
Scuola Grafica Salesiana – Torino

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TORINO
triennio 2010 – 2013

Presidente: Cristoforo Re
Segretario: Graziella Pagella
Tesoriere: Luisella Fassina
Consiglieri: Massimiliano Fico
Giuseppe Giusio
Massimo Lajolo
Giovanni Marcantonio
Walter Peirone
Salvatore Verga

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente: Carmen Pastore
Revisori: Filippo Carozzo
Roberto Vergnano
www.cditorino.it

CHIUSA IN REDAZIONE 22-02-2012

Egregio Destinatario, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dal nostro Ordine professionale, nonché da enti e società esterne ad esso collegati, solo per l'invio di materiale amministrativo, professionale, commerciale derivante dall'attività di Consulenti del lavoro. La informiamo inoltre che ai sensi del titolo II del citato decreto, lei ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di legge.

3 L'editoriale del Presidente – di Cristoforo Re

LABORATORIO ANALISI – LA COMMISSIONE STUDI

4 INTERPELLO IN MATERIA DI CROWDSOURCING
a cura di Salvatore Verga

ATTUAL*MENTE

8 SI SALVI CHI PUÒ
a cura di Gianluca Bongiovanni

11 M(I CHI)AMA NON M(I CHI)AMA, M(I CHI)AMA NON M(I CHI)AMA ...
a cura di Roberto Pizziconi

SENTENZE IN BIANCO

13 AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI UN PROFESSIONISTA:
È SEMPRE DOVUTA?
a cura di Daniela Bianco

LIBERA NOS ENPACL

14 CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENPACL SUL VOLUME D'AFFARI DEI CED:
UNA SONATA A DUE TEMPI

LE SETTE SORELLE

18 PROVINCIA DI CUNEO
a cura di Giovanni Trombetta

ANCL

20 SULL'ORLO DELL'ABISSO
a cura di Luigino Zanella

GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO

23 IL VOLTA FACCIA DEL REGIME CONTRIBUENTI MINIMI
a cura di Pasquale Spera

... NON DI SOLI CEDOLINI

25 'CRISI: FINANZA, CAPITALE E... FIAT'

CONSULENTI SMARRITI

28 NETTO IN BUSTA O NETTO E BASTA?

L'ARCHIVIO DI COFFIN

29 I SENZA DIO

POSTINERIA

30 RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO...

ULTIMA: STECCHE DAL CORO

32 Fantacronache semiserie ed orrori di stampa dal pianeta CADREGA

COMMISSIONI**DELEGATI ALLA CASSA PREVIDENZA ENPACL**

CARROZZO Filippo, OPERTI Marco,
RIVOLTA Mauro, TRAVERS Riccardo

CONSIGLIERE RELATORE LIQUIDAZIONE PARCELLE

PEIRONE Walter

RAPPORTI CON INPS

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: PAGELLA Graziella
Referente ANCL: GIUSIO Giuseppe
Componenti: ACCATTINO Silvia (Sede di Ivrea), LAIOLO Massimo, LISDERO Danilo (Sede di Pinerolo), ODDENINO Anna, RIVOLTA Mauro.

Membri aggiunti: DEBERNARDI Paolo
DI MATTEO Vincenzo, GROSSO Roberto,
PILOTTI Giovanna, TOYE Giulia

RAPPORTI CON INAIL

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: VERGNANO Roberto
Referente ANCL: BRAVO Lucia
Componenti: CERUTTI Ezio,
TARDITO Luisella, TOMAINO Davide
Membri aggiunti: DI MATTEO Vincenzo,
GROSSO Roberto, SCIARRONE Luigi

**RAPPORTI CON DPL – DRL – PREFETTURA
PROVINCIA & ENTI VARI**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: FASSINO Luisella
Referente ANCL: MOLINERO Carlo
Componenti: ANFUSO Grazia Concetta,
BATTAGLIA Davide, GIUSIO Giuseppe, LAIOLO
Massimo, OPERTI Marco
Membri aggiunti: GERARDI Massimiliano,
PILOTTI Giovanna, TOYE Giulia

RAPPORTI CON**AGENZIA DELLE ENTRATE E FISCALE**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: FICO Massimiliano
Referente ANCL: OPERTI Marco
Componenti: BALDACCI Livian, DE CRIGNIS
Aldo, PASINI Luciana
Membri aggiunti: BALLELIO Silvia, GIANNONE
Michele, GROSSO Roberto, PANGALLO Laura,
PEROTTI Marina, SCIARRONE Luigi

TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO CDL-ODCEC

Coord. CPO: FICO Massimiliano
Componenti: DE CRIGNIS Aldo,
TOTARO Savino
Membro aggiunto: GIANNONE Michele

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON UNIVERSITÀ

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: PASTORE Carmen
Referente ANCL: NOTARNICOLA Danilo
Componenti: BONGIOVANNI Gianluca
Membri aggiunti: GIANNONE Michele,
PIZZICONI Roberto

RAPPORTI CON OO.SS. & DATORIALI,**RAPPORTI CON I PARLAMENTARI**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: CARROZZO Filippo
Referente ANCL: LOCATI Rinaldo
Componenti: BORGNO Pietro
Membro aggiunto: GERARDI Massimiliano

COMMISSIONE RELAZIONI E TEST PRATICANTI**– CORSO PRATICANTI e TUTOR**

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: GIUSIO Giuseppe
Componenti: MARCANTONIO Giovanni,
VERGA Salvatore

RAPPORTI CON L'ANCL

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Componenti: LAIOLO Massimo,
VERGA Salvatore

COMMISSIONE F.C.O.

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: FASSINO Luisella
Referente ANCL: NOTARNICOLA Danilo
Componenti: BONISOLI Andrea,
CHIADÒ PULI Paola

COMMISSIONE DEONTOLOGICA

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: PEIRONE Walter
Referente ANCL: OPERTI Marco
Componenti: CARBONE Simona,
DEL MORO Monica, GIUSIO Giuseppe

COMMISSIONE CERTIFICAZIONE CONTRATTI

Segretario: FICO Massimiliano
Componenti effettivi: RE Cristoforo
(Presidente CPO To), DE CRIGNIS Aldo,
MARCANTONIO Giovanni, ODDENINO Anna
Componenti supplenti: BALDACCI Livian,
BATTAGLINI Francesco, BONTEMPO Fabrizio,
CARROZZO Filippo, CHIADÒ PULI Paola,
FASSINO Luisella, GROSSO Roberto,
LOCATI Rinaldo, NATOLI Paola Maria,
OSTONI Massimo, POSTA Laura,
TARDITO Luisella, TRAVERS Riccardo,
ZANELLA Luigino, ZULIANI Pier Paolo

COMMISSIONE STUDI

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Coordinatore CPO-To:
MARCANTONIO Giovanni, VERGA Salvatore
Referente ANCL: ODDENINO Anna
Componenti: ALBERTINI Manuela,
BALDACCI Livian, BARDI Antonio,
BASANO Elio, BATTAGLINI Francesco,
BOFFA MORGANTINI Ugo, BONANESE Lucia
Alfonsa; BONTEMPO Fabrizio, BRAVO Lucia,
BROGLIO Alessio Maria, CARLASSARA
Giancarlo, CHIADÒ PULI Paola, CORRENTE
Gianluca, D'ALBERTI Fabio, DEL MORO
Monica, FERRANTE Ylenia, FOGLIATTO
Monica, FURFARO Luca, GALLO Pierluigi,
GALOPPO Stefano, GIANELLA Alessandra,
GIOVANNINI Marta, LAROCCA Claudio,
LAVECCHIA Oriana, MAURINO Erica,
MURARO Sara, NATOLI Paola, ORRÙ
Samantha, PISANO Manuela, PIZZICONI
Roberto, TARDITO Luisella, TARTAGLIA Dina,
TOMAINO Davide, TOTARO Savino,
ZANELLA Luigino, ZINGARIELLO Pasqualino

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Presidente CPO-To: RE Cristoforo
Presidente ANCL U.P. To: ZANELLA Luigino
Coordinatore CPO-To: FASSINO Luisella
Referente ANCL: DE FEBE Giulia
Componenti: CHIOMENTO Donatella,
VIALE Claudia

EDITORIALE

Il 26 e 27 di gennaio si è tenuta, come avviene regolarmente due volte l'anno, l'assemblea dei consigli provinciali. Mai come in questa occasione la riunione mi è parsa pervasa da un forte senso di pessimismo. Dopo un periodo di alcuni anni in cui la nostra categoria ha saputo cogliere i frutti della sua crescita professionale e della indipendenza di giudizio nella gestione dei rapporti di lavoro, siamo ripiombati, assieme alle altre libere professioni, nelle trame di coloro che si vogliono impossessare delle nostre attività. Sei mesi fa mi trovavo a Treia dove sembrava che l'unico ingombrante problema che avevamo fosse l'I.N.P.S.: oggi ci pare ridotto ad un granello di sabbia in confronto al macigno che incombe su di noi. Se ne è parlato a Roma per quasi due giorni: di come arginare il pericolo modificando, attraverso regolamenti applicativi le leggi già in vigore. Le società tra professionisti, se non saranno regolamentate in modo da impedire al socio di capitale di assumerne il controllo, saranno la tomba, non solo delle libere professioni, ma della fiducia dei cittadini. Sono anni che sosteniamo come il mercato non può dirigere la nostra vita eppure pare che qualcuno non lo capisca, facendo di tutto per convincerci che così non deve essere. Tuttavia ci scandalizziamo quando il puro profitto impone ad un medico di effettuare operazioni inutili o di utilizzare valvole cardiache di scarsa qualità oppure, protesi al silicone che devono essere velocemente espantate perché difettose e, forse, cancerogene. Per non parlare poi di edifici che crollano, a causa di materiali scadenti, provocando vittime. Si potrebbe proseguire pensando al danno che si avrebbe nel campo della giustizia dove

senza etica i pochi casi di manipolazione delle prove o di corruzione dei giudici sino ad oggi riscontrati sarebbero infinitamente più numerosi. Nel nostro campo, poi, un'applicazione disinvoltata di leggi, norme e contratti determinerebbe danni inimmaginabili alla clientela assistita, ai loro dipendenti e alle casse dello stato, quindi alla collettività. Affermare che tutto questo lo vuole l'Europa equivale a diffondere una frottola colossale: Rosario De Luca, in un suo articolo pubblicato sul sito del consiglio nazionale, ha illustrato un ampio e preciso excursus di ciò che avviene nel vecchio continente dimostrando che esistono in quasi tutti i paesi, compresa la "liberale" Inghilterra, disposizioni ben più rigide della nostra in materia di libere professioni e proprio a tutela della fede pubblica. La stessa Germania, che aveva abrogato le tariffe minime, ha dovuto ripristinarle nel 2008. La confusione in cui siamo caduti in questi anni è da ricercare nell'assenza di etica e professionalità; troppe persone, per scarsa preparazione non hanno saputo comprendere gli effetti che avrebbero prodotto le loro azioni ed altrettanti troppi individui hanno pensato ad un immediato accumulo di ricchezza a scapito della morale con ricadute pesantissime anche per loro stessi. Quindi si ritorna sempre all'etica ed alla professionalità, i due pilastri su cui si basano tutte le libere professioni. La domanda che ci siamo posti, io per primo, è se si debba recarsi ancora in processione dal politico di turno per salvaguardare questi due principi tanto elementari. I poteri mediatici hanno stralzo agli occhi dell'opinione

pubblica questa semplice verità; non c'è cittadino che non creda come le libere professioni non siano una casta che impedisce, a chi non sia gradito, di entrarvi e che utilizzi ogni mezzo per conservare i propri privilegi. In una tavola rotonda, due mesi fa, domandai ad un politico quale fosse la ragione che avesse spinto il legislatore a istituire gli ordini professionali: ritenete che abbia fornito una risposta esauriente? Dopo aver tergiversato, con strane e poco comprensibili espressioni, non ha saputo pronunciare le cinque semplici paroline che ogni legge istitutiva degli ordini sentenza: "a tutela della fede pubblica". Quel politico, invitato ad un nostro convegno, che avrebbe dovuto essere mediamente più preparato del comune cittadino, non faceva altro che ripetere quello che da anni i veri poteri forti vogliono far credere. Chi mi legge sa che da tempo dico che bisogna rapportarsi alla gente per smascherare le bugie che si raccontano. L'Ordine di Torino ha avviato attraverso i giornali una campagna di sensibilizzazione sull'importanza della professione; altri Ordini hanno seguito il nostro esempio ma non è sufficiente. Innanzi tutto occorrerebbe che tutti i consigli nazionali degli Ordini utilizzassero le loro risorse per acquistare pagine sui quotidiani nazionali e spazi televisivi per spiegare quale sia il vero scopo di queste cosiddette 'liberalizzazioni' e, se ciò non bastasse, costituissero un vero e proprio soggetto politico. Attraverso i nostri ramificati centro studi saremmo in grado di costituire un osservatorio sulla situazione del nostro paese e proporre quelle necessarie riforme che nessuno ha avuto il coraggio di intraprendere e, a volte, neppure suggerire. Riten-

go che l'Italia sia il solo paese europeo ad avere nelle professioni un enorme bacino di eccellenza che, purtroppo, anziché valorizzare, stia deliberatamente cercando di distruggere. Oggi abbiamo un cosiddetto 'governo tecnico' formato in maggior parte da docenti universitari che raramente sono usciti dai loro atenei e da soggetti che hanno raggiunto alti vertici in società ed enti sicuramente non rimanendo estranei ad interessi di partiti e centri di potere. La libera professione è di per sé indipendente e formata da individui di comprovata moralità – non si dimentichi che la fedina penale degli iscritti deve essere immacolata, al contrario non si può accedere, mentre nel caso di irregolarità rilevanti in corso d'iscrizione si viene radiati – e cultura, che svolgono giornalmente la propria attività al servizio del cittadino. Dovendo affrontare radicali riforme penso che professionisti attenti sarebbero partiti innanzitutto dai maggiori responsabili di questa situazione di crisi e non certo dai tassisti. Ci vuole coraggio, lucidità, compattezza e forse un pizzico di irrazionalità: nel precedenti mandati la nostra Presidente è riuscita in imprese complicate ottenendo risultati significativi ma, oggi, è indispensabile alimentare una nuova spinta propulsiva per non essere travolti dall'impetuosità degli eventi che rischiano di sommergere il mondo professionale. E allora invito a valutare attentamente la proposta della creazione di un unico soggetto politico, perché il treno che trasporta la categoria arriverà presto allo scambio risolutivo che deciderà ineluttabilmente il destino di tutti noi: non dobbiamo imboccare il binario morto che condurrà allo schianto finale.

INTERPELLO IN MATERIA DI CROWDSOURCING

a cura di Salvatore Verga

Da proporre alla "Direzione Generale per l'Attività Ispettiva" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'esercizio del "diritto di interpello" previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (v. nota 1).

PREMESSO CHE:

- _1** recentemente si è riscontrata, su *internet*, una proliferazione di siti aventi ad oggetto (anche esclusivo) il cd. "crowdsourcing" (da qui, per brevità, i "Siti");
- _2** senza alcuna pretesa di offrire una definizione univoca ed esaustiva del "crowdsourcing", è qui sufficiente rilevare che esso è normalmente caratterizzato dai seguenti elementi:
- A** presenza di una cd. "community" di utenti, iscritti ai Siti a titolo gratuito (da qui, per brevità, gli "Utenti");
- B** presenza di un gruppo di "committenti" (da qui, per brevità, i "Committenti"), interessati a beni immateriali e servizi – prevalentemente opere dell'ingegno – in particolare in campo informatico, quali (componenti di) *software*, grafica, ecc. (da qui, per brevità, i "Prodotti");
- C** offerta libera, da parte degli *Utenti*, dei *Prodotti*, con le seguenti modalità:
- totale autonomia, da parte degli *Utenti*, nella determinazione di tempi, modi e prezzo dello sviluppo di tali *Prodotti*, eventualmente entro i parametri massimi di un bando e/o capitolato;
 - completa gestione a distanza, attraverso i *Siti*, dell'offerta (e dell'eventuale, relativo, sviluppo, nonché conseguente pagamento) dei *Prodotti* stessi;
- D** incontro tra domanda e offerta avente ad oggetto, essenzialmente, *Prodotti* piuttosto che l'attività, e quindi le persone, dei loro creatori;
- non a caso, l'identità degli *Utenti*
 - non rileva ai fini della scelta dei *Prodotti* da parte del *Committente* (che avviene esclusivamente in base alla valutazione delle caratteristiche tecniche dell'offerta, eventualmente confrontandole con quanto previsto nel bando di cui sopra, *sub c*);
 - è generalmente resa nota al *Committente* solo al momento del pagamento del *Prodotto* scelto;

E gestione del cd. "crowdsourcing", così come sopra descritto, da parte di un soggetto terzo, generalmente proprietario del Sito, spesso pagato *pro quota* dai *Committenti* in relazione ai *Prodotti* ottenuti;

_3 l'articolo 3, comma II, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd. "Legge Biagi"), nel prevedere "[...] un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale [...]" individua, in particolare,

A all'art. 2, lettera b) – l'"intermediazione", definita come "[...] l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro [...]" (v. nota 2);

B all'art. 2, lettera c) – la "ricerca e selezione del personale", definita come "[...] l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente [...]" (v. nota 3);

Perciò, poiché i Siti gestiscono, con le modalità sopra descritte:

- sia la "banca dati" dei dati personali conferiti dagli *Utenti* al momento della registrazione al Sito;
- sia un "incontro tra domanda e offerta", a distanza, dei *Prodotti*.

Ci si può porre lo scrupolo di applicare a tali *Siti* della disciplina dell'"intermediazione" o della "ricerca e selezione del personale" di cui all'art. 2, lettere b) e c) della "Legge Biagi" (e, specificamente, del relativo "regime autorizzatorio").

Scrupolo peraltro soggetto a più di un dubbio ostativo, poiché – al contrario – i *Siti* non gestiscono, in alcun modo:

- le "[...] comunicazioni" previste dall'art. 2, lettera b), poiché le attività svolte dagli *Utenti* – sostanzialmente riconducibili al lavoro autonomo cd. "puro" (come si vedrà meglio *infra*) – non comportano "assunzioni";
- le "attività formative" e/o di "orientamento professionale" previste dalla stessa norma di cui sopra;
- comunque, alcuna delle attività di "consulenza" previste dall'art. 2, lettera c), giacché i *Siti* forniscono per lo più – come già chiarito – servizi "impersonali", il cui oggetto è il (trasferimento di un) risultato di un'attività dell'ingegno.

Vi sono, altresì, ulteriori perplessità sulla concreta

compatibilità tra la disciplina – nonché la *ratio* – dell’*“intermediazione”* o della *“ricerca e selezione del personale”* (e del relativo *“regime autorizzatorio”*) ed i servizi offerti dai *Siti*; tali perplessità, in particolare, derivano:

- **in generale**, dal fatto che, in gran parte, non coincidono i servizi offerti dai *Siti* e le attività tipiche della *“intermediazione”* (o della *“ricerca e selezione del personale”*);
- **in particolare**, per quanto riguarda l’*“intermediazione”*:
 - dal fatto che l’art. 5 della *“Legge Biagi”* richiede, *ex coe-teris*, “[...] la garanzia che l’attività interessi un ambito distribuito sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni”;
 - dal fatto che tale disposizione sia stata attuata dal D.M. 5 maggio 2004, n. 14838 (v. nota 4) prevedendo, all’art. 1, lettera a), una “[...] presenza minima in almeno quattro regioni”, con *“personale qualificato”* nella misura di almeno *“quattro unità nella sede principale”* e *“almeno due unità per unità organizzativa in ciascuna regione”* (il che è sostanzialmente incompatibile con un’attività esercitata esclusivamente su internet).

Dalle ulteriori previsioni del D.M. 5 maggio 2004, n. 14838, in materia di *“locali”*, che richiamano espressamente (art. 2) i *“locali adibiti a sportello”* e (art. 3) gli *“orari di apertura”* (il che è a maggior ragione incompatibile con un’attività esercitata esclusivamente su internet).

Tanto premesso

Si chiede alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva se sia o meno applicabile allo svolgimento su internet dell’attività di cd. “crowdsourcing”, così come sopra descritta, la disciplina della cd. “intermediazione” (o, in alternativa, della cd. “ricerca e selezione del personale”) – definite dall’art. 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – e, in particolare, il relativo “regime autorizzatorio”.



IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA AL PRIMO QUESITO, SE NE PONE CONSEGUENTEMENTE UN ALTRO.

In effetti, premesso che:

- gli *Utenti* dei *Siti* presentano le proprie offerte, come si è detto, in un regime di autonomia nella determinazione di tempi, modi e prezzo dell’eventuale sviluppo dei *Prodotti*;
- l’attività degli *Utenti*, a fini strettamente giuslavoristici, è pertanto riconducibile al lavoro autonomo cd. *“puro”*;
- la definizione di *“intermediazione”* richiama la fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, facendo riferimento alle “[...] comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione”;
- l’adita Direzione Generale per l’Attività Ispettiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Risposta a Interpello del 12 giugno 2009, n. 53 si è occupata della *“sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono attività di ricerca e selezione di agenti di commercio per conto di una azienda mandante, dell’obbligo di rispettare i requisiti ed effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 276/2003 per l’esercizio di tale attività”*;
- nella predetta Risposta a Interpello, la Direzione Generale – in riferimento alla definizione di *“ricerca e selezione del personale”* (v. nota 5) di cui all’art. 2, lettera c) della *“Legge Biagi”* e, in particolare, alle locuzioni definitorie *“personale”* e *“posizioni lavorative”* ivi utilizzate – ha espresso il seguente parere: *“Il Legislatore, utilizzando le generiche locuzioni “personale” e “posizioni lavorative” intende individuare, quali destinatari dell’attività di ricerca e selezione tutti i soggetti in cerca di lavoro, in possesso delle specifiche competenze richieste dall’organizzazione committente, a prescindere dalla natura subordinata, autonoma o parasubordinata del rapporto di lavoro che le parti concorderanno di instaurare [...]”*. Perciò “[...] ne consegue che anche l’attività di ricerca e selezione [nel caso de quo, di *“agenti di commercio”*, ovvero lavoratori *“parasubordinati”*] deve essere svolta esclusivamente da soggetti autorizzati, posto che nessuna esplicita deroga legislativa è espressamente stabilita in materia”;
- perciò, sorgono dei dubbi sull’applicabilità di tale principio anche alle attività di *“intermediazione”* tra domanda e offerta di lavoro *“autonomo”* (e, a fortiori, al cd. *“crowdsourcing”*), in virtù:
 - dell’oggetto della predetta Risposta ad Interpello, ovvero l’attività di *“ricerca e selezione del personale”*;
 - dei soggetti destinatari di tale *“ricerca e selezione”*, ovvero lavoratori autonomi cd. *“parasubordinati”*;
 - dal fatto che, nel caso del cd. *“crowdsourcing”*, la *“ricerca”* – come già riferito – ha per oggetto *Prodotti* e non *“personale”*, tanto è vero che il creatore del *“prodotto”* è rivelato al *Commit- tente* soltanto dopo la *“selezione”* del *“prodotto”* stesso;
- secondo un *“costante”* (v. nota 6) filone giurisprudenziale relativo alla previgente disciplina in materia di “[...] divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro [...]” (v. nota 7), l’applicazione “[...] del divieto di interposizione nella esecuzione di mere prestazioni di lavoro [...]” presuppone la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione [...]” (v. nota 8);

Tanto premesso

Si chiede alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva se, in generale, la disciplina della cd. "intermediazione" (o della cd. "ricerca e selezione del personale") – definite dall'art. 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – sia applicabile anche in caso di "mediazione tra domanda e offerta di lavoro" autonomo cd. "puro" e in particolare – qualora si considerasse, per effetto della risposta al precedente quesito, il cd. "crowdsourcing" quale "attività di intermediazione" o "ricerca e selezione del personale" – se tale disciplina della cd. "intermediazione" (o "ricerca e selezione del personale") e, specificamente, il relativo "regime autorizzatorio" si debba applicare anche al cd. "crowdsourcing", nonostante la natura delle attività svolte dagli Utenti dei relativi Siti.

**NOTE DI RIFERIMENTO****nota 1**

Art. 9 del D. Lgs. 124/2004: "[1] *Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza*

sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. [2] L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

nota 2

Art. 2, lettera b) del D.Lgs. 276/03: "[...] «intermediazione»: *l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento*

lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo".

nota 3

Art. 2, lettera c) del D.Lgs. 276/03: "[...] «ricerca e selezione del personale»: *l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati".*

nota 4

avente ad oggetto i "requisiti delle Agenzie per il lavoro".

nota 5

Considerata dal Legislatore, a soli fini autorizzatori, un *quid minoris* dell'"intermediazione", giacché – alla stregua dell'art. 4, comma VI, della "Legge Biagi" – "[...] l'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo".

Futuro del lavoro o lavoro del futuro?

nota 6

così in nota a Pret. Milano, 16 settembre 1994, *Or. Giur. Lav.*, 1994, 544.

nota 7

sanzionata dall'art. 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1969 – oggi abrogata dall'articolo 85 della "Legge Biagi" – a mente del quale era "[...] vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono"; "[...] altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da ese-

guirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari [...]"; "[...] considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. [...]"

nota 8

Pret. Milano, 16 settembre 1994, in *Or. Giur. Lav.*, 1994, 544. **Conformi** Pret. Modena, 29 maggio 1996, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1996, II, 717; Pret. Firenze, 9 aprile 1994, in *Lav. Giur.* 1995.

Il termine crowdsourcing è un vocabolo nuovo – generato dall'unione dei termini crowd (gente, folla) e outsourcing (esternalizzazione) – inventato dal giornalista-scrittore Jeff Howe ed apparso per la prima volta nel 2006 in un articolo da lui redatto per la rivista Wired.

Tale neologismo individua un nuovo modello di organizzazione del lavoro che tende ad affidare la produzione di un progetto o di un'attività intellettuale alla collettività, alla gente o, meglio, ad una "community di persone esterne". Questo fenomeno ha avuto un rilevante successo grazie alla diffusione della rete internet (pensiamo ai canali di comunicazione web quali Wikipedia, Youtube, Facebook) e si è già affermato anche nel mondo del lavoro e del business in genere.

Le aziende attraverso il crowdsourcing possono condividere e ricercare conoscenze, risolvere problemi, progettare e sviluppare idee e prodotti mai sperimentati attingendo direttamente "all'intelligenza collettiva della rete" e beneficiando dell'enorme potenziale di milioni di individui interconnessi. Duole constatare che invece in Italia, ne siamo tristemente tutti consapevoli, il percorso più breve tra due punti non è la linea retta ma bensì l'arabesco e le idee innovative ed utili devono spesso scontrarsi con vincoli e bizantinismi creati da una legislazione anacronistica e ipertrofica.



Il broker specializzato nella responsabilità civile delle professioni.

COURTIER srl
iscritto RUI B000373113
Torino 10124 – Via Santa Giulia 64
CELL 335.658.22.25

SI SALVI CHI PUÒ

Con l'approvazione della legge 22 dicembre 2011, n° 214, di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, siamo giunti alla sesta manovra correttiva del triennio 2011. Le nuove misure adottate risultano essere particolarmente severe, soprattutto se sommate a quelle già realizzate nei mesi precedenti.

Senza la pretesa di effettuare in questa sede un esame completo ed esaustivo, le novità di maggiore interesse per la nostra categoria contenute nel provvedimento denominato "Salva Italia" che, pur condividendo la delicatezza del momento, sprigiona un senso di evitabile melodramma tipicamente italiano, sono le seguenti:

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro (Articolo 2)

Al fine di ridurre il costo del lavoro in maniera indiretta, dal 2012 la complessa disciplina dell'Irap viene così modificata: Introduzione di una deroga al principio generale di indeducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi per mezzo della deducibilità integrale ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef) della quota di Irap relativa al costo del lavoro; aumento da 4.600 a 10.600 euro delle deduzioni dalla base imponibile Irap per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni; se i lavoratori sono impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo deducibile è innalzato a 15.200 euro.

Resta un mistero il motivo per cui il legislatore persevera nell'introduzione di nuove complicate norme riguardanti la disciplina Irap anziché procedere con tagli diretti delle aliquote contributive e/o fiscali.

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante (Articolo 12)

Al fine di combattere l'evasione fiscale, scende ancora l'importo massimo di utilizzo del denaro contante, da 2.500 a 1.000 euro. Qualche problema interpretativo è sorto a proposito delle modalità di pagamento degli stipendi di importo superiore al nuovo limite; a questo riguardo si consiglia di consultare l'approfondimento predisposto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti o il loro saldo deve essere ridotto sotto il nuovo limite entro il 31 marzo 2012.

Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (Articolo 16)

La tassazione dei beni di lusso è sempre condivisibile in astratto, ma si basa su inevitabili a giu-

dizi etici sempre molto opinabili. Si è così deciso ancora una volta di tassare pesantemente i beni registrati come le automobili sportive (alcune delle quali non sono necessariamente "lussuose" ma possono essere acquistate con cifre alla portata di molti) lasciando esenti altri beni che rappresentano un maggior indice di ricchezza, come i gioielli e le opere d'arte. Dal 2012 è quindi introdotta una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore a 185 chilowatt. Fortunatamente, il rischio che si assista alla rottamazione di massa di anziane automobili di grossa cilindrata (con conseguente perdita del gettito fiscale ordinario) è limitato dalla riduzione progressiva dell'addizionale dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento senza esser più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Inoltre, è istituita una nuova tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionano in porti marittimi nazionali (che probabilmente determinerà una emigrazione turistica di massa verso porti di oltre confine) ed una finalmente condivisibile imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

Prescrizione anticipata delle lire in circolazione (Articolo 26)

La "finanza creativa" ispira invece la norma secondo cui le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza dal 6 dicembre 2011.

Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali (Articolo 33)

Ulteriore spinta alle liberalizzazioni in materia di attività professionali, nonostante resti un mistero il motivo in base al quale la redistribuzione del reddito comporterà un aumento del PIL. In caso di mancata adozione del regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del DL n. 138/2011, alla scadenza del termine del 13 agosto 2012 saranno abrogate le norme sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi stabiliti dallo stesso decreto.

Il praticantato per l'accesso alle professioni non potrà superare i 18 mesi di durata.

INPDAP ed ENPALS (Articolo 21 commi 1-9)

Con effetto dal 1° gennaio 2012 sono soppressi l'Inpdap e l'Enpals, con l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Sono attesi consistenti risparmi dalla

razionalizzazione e dalla riorganizzazione delle procedure.

Contributi dei lavoratori autonomi (Articolo 24 comma 22)

Dal 1° gennaio 2012 aumentano le aliquote contributive dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

Si vuole ottenere una progressiva armonizzazione delle aliquote (ad esempio con quelle dei lavoratori subordinati) ed un allineamento dell'aliquota contributiva con quella di computo.

Aumento dell'addizionale regionale (Articolo 28, comma 1 e 2)

Con effetto dal 2011 l'aliquota di base è aumentata di 0,33 punti percentuali passando dallo 0,9 per cento all'1,23 per cento.

All'aliquota base stabilita a livello nazionale potranno sommarsi:

le addizionali aggiuntive decise dalle singole Regioni entro il limite di 0,50 punti percentuali nonché per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, la quota aggiuntiva fino a 0,30 punti percentuali. L'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF potrà dunque raggiungere il limite massimo di 2,03 punti percentuali

Addizionale comunale (Articolo 13, comma 16)

Viene anticipato dal 31 al 20 dicembre di ogni anno il termine ultimo di pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere che fissano l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF e l'eventuale soglia di esenzione.

Se la pubblicazione avviene

successivamente al 20 dicembre, l'acconto deve essere quantificato in base all'aliquota (e all'eventuale soglia di esenzione) in vigore nell'anno precedente.

I Comuni potranno stabilire nuove aliquote ma dovranno utilizzare esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini IRPEF dalla legge statale.

Nuovo termine per la compilazione del Libro Unico del Lavoro (Articolo 40 comma 4)

Dal 6 dicembre 2011 il termine per l'annotazione sul Libro Unico del Lavoro è differito a fine mese.

Si tratta di una norma che viene senza dubbio incontro alle esigenze operative dei nostri studi, ma forse non si tratta di una delle esigenze più sentite. A quando l'abrogazione del registro infortuni?

Riforma delle pensioni (Articolo 24 commi 1 – 30)

In estrema sintesi a proposito di argomento fra i più complessi, la riforma del regime pensionistico è stata realizzata ponendosi i seguenti obiettivi: adeguamento dei requisiti di accesso alla speranza di vita; equità intra-generazionale; armonizzazione ed economicità delle diverse gestioni previdenziali.

Sono dunque soppresse: le finestre di accesso al trattamento pensionistico; le quote per il diritto al pensionamento di anzianità.

Dal primo gennaio 2012 è dunque possibile accedere alla pensione solo tramite due canali:

- il pensionamento di vecchiaia
- il pensionamento anticipato, salvo deroghe.

Con decorrenza dal 1° gennaio

2012 viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo pro rata, con contestuale abolizione delle finestre di uscita.

L'età di pensionamento viene così modificata:

- lavoratrici dipendenti del settore privato: 62 anni dal 1° gennaio 2012;
- lavoratrici autonome: 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2012;
- equiparazione dell'età di uomini e donne a 66 anni nel 2018, cui va aggiunta la variazione della speranza di vita a decorrere dal 2013;
- pensionamento flessibile: da 62 a 70 anni per le donne, da 66 a 70 per gli uomini.

TFR superiori al milione di euro (Articolo 24, comma 31)

Sulle indennità di fine rapporto (TFR ed indennità equipollenti, altre indennità e somme, TFM) erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente superiore a euro un milione il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, non si applica il consueto regime di tassazione separata ma, concorrendo alla formazione del reddito complessivo vengono assoggettate al regime di tassazione ordinaria, addizionali all'IRPEF incluse: Tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli

amministratori delle società di capitali sono sottoposti al medesimo nuovo regime fiscale.

Lavoratori stranieri (Articolo 40, comma 3)

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa.

L'attività lavorativa può svolgersi purchè la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno oppure, in caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso e ne sia stata rilasciata la ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Delega fiscale (Articolo 18)

Il taglio delle agevolazioni ed esenzioni fiscali del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 previsto dal ministro Tremonti nella precedente "Manovra estiva" è abrogato e contestualmente sostituito dall'aumento delle aliquote IVA previsti per gli anni 2012, 2013 e dal 2014. Ciò avverrà nel caso in cui entro il 30 settembre 2012 non si provvederà ad una completa riforma fiscale e previdenziale.



Conclusioni

Fra le novità contenute nel decreto, l'ulteriore stretta sulle pensioni appare certamente come la più rilevante.

Per quanto riguarda le altre misure restrittive la sensazione è che il Governo fosse alla ricerca di fondi a qualunque costo, anche correndo il rischio di emanare norme non proprio condivisibili, soprattutto avendo riguardo al rischio reale che questa manovra possa deprimere ancora di più i consumi alimentando un circolo vizioso difficile da interrompere.

Ma tutto questo è passato in secondo ordine di fronte alla necessità di raggiungere in tempi brevi il pareggio di bilancio (necessario per convincere gli investitori internazionali che l'Italia è un paese affidabile) e per ridurre lo "spread" patito dai nostri BTP rispetto agli omologhi titoli tedeschi che, tradotto in termini pratici, significherebbe risparmiare enormi risorse finanziarie pubbliche altrimenti destinate alla spesa per gli interessi.

Gianluca Bongiovanni

Lacrime professorali

Ci sia permesso di ritornare sulla conferenza stampa con la quale il Governo ha presentato all'opinione pubblica le nuove misure in tema pensionistico che verrà ricordata anche, e soprattutto, per la lacrima di commozione sfuggita alla neo Ministro del Lavoro Elsa Fornero. A parere di chi scrive queste brevi note, è parso chiaro che in quel momento si stava compiendo un piccolo scherzo del destino: proprio lei, la professoressa che ha trascorso anni a studiare e a mettere in luce l'incerta sostenibilità dei regimi previdenziali realizzati da altri, stava per mettere il suo personale sigillo su un decreto che sanciva un immediato e reale impoverimento degli italiani, realizzato per mezzo della micidiale accoppiata "innalzamento dell'età pensionabile" (in altri termini: peggioramento della qualità della vita per un discreto numero di anni) e "passaggio al contributivo per tutti" (che significa: minor reddito disponibile durante gli anni del meritato riposo). Quella lacrima ci è sembrata ancor più eloquente se ripensiamo all'inflessibilità con la quale, in quel lontanissimo giorno del 17 febbraio 1988 – c'erano ancora Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov rispettivamente alla guida della Casa Bianca e del Cremlino, tanto per orientarsi – durante la sessione di esame di "Economia Politica 2", la professoressa trascrisse con ferma convinzione un misero 21/30 sul nostro libretto universitario, accompagnato da consolatori complimenti meritati in virtù del fatto che **"...solo chi porta un contributo nuovo e significativo alla materia merita un 30/30..."**.



M(I CHI)AMA NON M(I CHI)AMA, M(I CHI)AMA NON M(I CHI)AMA ...

Lorenzo de Medici, dall'alto di un mecenatismo rinascimentale (e imprenditoriale) che nella seconda metà del Quattrocento pareva onnipotente, scrisse che 'di doman non c'è certezza'. E se, precorrendo i tempi, intendesse riferirsi già al lavoro intermittente che, nella sua pur breve e travagliata vita, ha subito una prematura dipartita per poi risorgere nell'arco di un anno?

Fu infatti il D.Lgs. 276/2003, all'art. 33, a fornire una definizione al lavoro a chiamata battezzandolo come *"il contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per periodi non continuativi, anche a tempo determinato"*.

Seppur generato dalla volontà di normare le prestazioni di carattere discontinue ed intermittenti, al fine di porre freno alla piaga del lavoro nero, è comunque stato considerato come un contratto che, per la sua eccessiva flessibilità, non garantiva quel minimo di tutela necessaria per un lavoratore subordinato, che, oltre a poter lavorare solo e quando interpellato dal datore di lavoro, probabilmente non avrebbe avuto il giusto riconoscimento nella registrazione del L.U.L. nell'ambito delle complessive chiamate ricevute.

Con fatica il contratto a chiamata arrivò al compimento del suo quarto anno ma, in seguito all'emanazione della Legge 247/2007, art. 1 comma 45, fu cancellato in maniera netta e risoluta: *"Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati"*.

La medesima legge, tuttavia, al comma 47 cerca, con la collaborazione delle parti sociali, di *"(...) contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, ... possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"*, quindi ricomprendendo settori del turismo e dei pubblici esercizi.

Tuttavia, come sopra accennato, sebbene la cancellazione del lavoro a chiamata sarebbe dovuta avvenire il 25 agosto 2008, l'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, lo ha riammesso nel nostro ordinamento, con

la stessa rapidità con la quale era stato spazzato via *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni"*.

Ora possiamo entrare nel merito del contratto a chiamata che, a parere di chi scrive, contiene lacune e criticità non di poco conto.

La chiave d'ingresso è riposta nell'art. 34, il quale ha previsto che il contratto può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, che ad oggi non è stata ancora attuata, o tramite l'apposito Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004. Tale decreto ha ripreso, sostanzialmente, tutte le tipologie già individuate e descritte dal R.D. n. 2657/1923.

L'articolo prevede, inoltre, che il contratto è sempre stipulabile con i giovani disoccupati o inoccupati con meno di 25 anni di età, ossia privi di lavoro ed immediatamente disponibili alla ricerca e allo svolgimento di un'attività lavorativa e soggetti che non hanno mai lavorato e che sono alla ricerca di un'occupazione da più di sei mesi e con disoccupati con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento, facendo rientrare in tale fattispecie anche coloro che hanno estinto il rapporto usufruendo di incentivi all'esodo.

L'ultimo comma dell'art. 34 prevede divieti nella stipulazione del contratto intermittente e nella fattispecie per quei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto – entro i sei mesi precedenti – a licenziamenti collettivi che riguardino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario – con diritto al trattamento di integrazione salariale – che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

Il primo articolo intende fissare dei paletti volti ad evitare l'abuso del contratto intermittente che, grazie alla finestra del R.D. n. 2657/1923, lascia spiragli che trovano spesso l'utilizzo di lavoratori in tutte quelle attività che sono e saranno sempre al limite della regolarità.

Il nostro legislatore richiede, per la sottoscrizione di tale

contratto, la forma scritta “ad probationem”, in cui devono essere dettagliati una serie di elementi, tra cui *l’indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto; il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; l’indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità e le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.*

A riguardo i termini di preavviso di chiamata che, come sopra riportato, non potrà essere inferiore ad un giorno sembra quantomeno lecito chiedersi le motivazioni di tale limite. Il datore di lavoro avrà comunque effettuato la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego il giorno antecedente l’inizio del rapporto a chiamata specificando, inoltre, se tale contratto è stato stipulato a tempo determinato o indeterminato. Se poi al datore di lavoro servisse usufruire delle caratteristiche oggettive introdotte dalla normativa e quindi avviare in servizio il lavoratore durante i week end, mi domando come sarebbe possibile, in caso di bisogno, effettuare la celebrata “chiamata” il giorno antecedente l’inizio del nuovo rapporto di lavoro, soprattutto in quelle attività ove l’attività lavorativa si conclude, il più delle volte, dopo le ore 24.00. Quindi se necessitassi del medesimo lavoratore anche per il giorno successivo e avessi omesso di rendergli noto tale necessità mi troverei in una situazione certamente non lineare.

L’articolo successivo del D.Lgs. 276/2003 regola, a parere di chi scrive, l’istituto di più difficoltosa attuazione per il solo fatto che il lavoratore rappresenta notoriamente la parte debole del rapporto di lavoro: l’indennità di disponibilità. Il contratto a chiamata, vale la pena di ricordare, si può presentare nella duplice veste di corrispondere ovvero di non corrispondere l’indennità di disponibilità a seconda del vincolo di assolvere positivamente alla chiamata del datore di lavoro da parte del lavoratore.

L’indennità in esame prevede la corresponsione dell’erogazione che il lavoratore percepirà per il solo fatto di essere stato pronto all’eventuale prestazione lavorativa, rimanendo a disposizione del datore di lavoro e la misura è stabilita dalla contrattazione collettiva ma, in ogni caso, non può essere inferiore all’ammontare stabilito con decreto ministeriale, che attualmente è pari al 20% della retribuzione prevista dal C.C.N.L. applicato.

Se si verificasse l’ipotesi in cui il lavoratore, in caso di accettazione dell’indennità di disponibilità, si rifiutasse di rispondere alla chiamata, senza palesare motivazioni oggettivamente vincolanti, dovrebbe restituire, o non percepire, l’indennità stessa riferita al periodo successivo al rifiuto ingiustificato ed il risarcimento del danno, così come stabilito dal contratto collettivo o dal contratto individuale; siffatto comportamento del lavoratore potrebbe, inoltre, essere considerato un giustificato motivo soggettivo di risoluzione del contratto.

Ma cosa accade se l’indennità non viene disciplinata? Se il lavoratore, pur consapevole che l’elargizione non gli spetta, difficilmente si rifiuterà di rispondere alla chiamata del datore di lavoro che lo invita a presentarsi al lavoro perché l’azienda, utilizzando il lavoratore a chiamata per lavori che difficilmente richiedono un’alta specializzazione, dispone d’una ampia possibilità di attingere ad un’area di manodopera idonea alla medesima attività.

Come sopra accennato il contratto a chiamata è utilizzabile a tempo determinato e non trova applicazione il D.Lgs. n. 368/2001 sia per quanto attiene la disciplina specifica sia per quanto riguarda l’elencazione delle causali poiché l’incertezza dell’effettività del lavoro costituisce una sorta di dogma del lavoro intermittente.

Inoltre la legge n. 247/2007 ha legittimamente escluso i periodi trascorsi con lo stesso datore di lavoro, nell’ambito di una occupazione di tal natura, dal computo della sommatoria afferente il superamento dei trentasei mesi, ai fini della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Infine, nell’ambito relativo all’assicurazione contro gli infortuni di lavoro, l’istituto ha affermato – tramite nota n. 2923 del 10 giugno 2005, – che l’obbligo assicurativo viene assolto, in presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, secondo le disposizioni vigenti. Il premio dovuto è calcolato sia tenendo conto della retribuzione erogata per le prestazioni sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità tra una chiamata e l’altra, avendo la stessa, come già accennato, natura retributiva.

Quasi strozzato in culla, maltrattato da opposti indirizzi legislativi: sprigiona tenerezza il lavoro a chiamata al pari d’una leggiadra fanciulla perdutoamente innamorata del suo datore di lavoro (intermittente) che, struggendosi dinanzi ad un tramonto lavanda, sussurra impercettibilmente ‘M(I CHI) AMA, NON M(I CHI)AMA...’

Roberto Pizziconi

AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI UN PROFESSIONISTA È SEMPRE DOVUTA?

Cassazione Penale del 04 gennaio 2012 n. 79

IL CASO

Un privato cittadino segnalava all'Ordine dei medici di competenza assunte violazioni di norme deontologiche. A fronte di tali esposti l'ordine non soltanto non procedette disciplinarmente nei confronti del suo iscritto, ma neppure diede conto e ragione del suo operato al denunciante, il quale denunciò alle autorità competenti la violazione dell'art.

I PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE

Innanzitutto la corte scioglie un primo nodo, che riguarda la legittimazione del soggetto privato ad impugnare la decisione presa dal GIP di archiviare il fascicolo. In altre e più semplici parole: il privato cittadino, nella qualità di segnalante un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo deontologico, può essere considerato parte offesa nel reato di omissione di atti d'ufficio e può quindi portare avanti l'impugnazione al decreto di archiviazione?

La Corte risponde alla domanda facendo una breve analisi dell'art. 328 c.p., in particolare del comma secondo. Il delitto in esame è un delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto.

Quindi, astrattamente, anche il privato può teoricamente assumere la posizione di persona offesa ed essere quindi legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di

archiviazione del p.m.; ma il punto - che è quello che poi maggiormente interessa - è proprio questo: siamo di fronte, nella fattispecie in esame, ad un atto amministrativo dovuto? È tenuto l'Ordine a dare corso o risposta ad ogni segnalazione pervenuta? La corte è chiarissima sul punto:

"non ogni richiesta di atto che il privato sollecita alla pubblica amministrazione ha idoneità ad attivare il meccanismo per l'operatività della previsione delittuosa, con la conseguenza che restano al di fuori della tutela penale quelle richieste che, per mero capriccio o per irragionevole puntigliosità sollecitano alla p.a. un'attività che è dalla stessa ritenuta ragionevolmente superflua e non doverosa".

In particolare si osserva poi che il dovere di risposta di cui all'art. 328.2 c.p. presuppone che sia incardinato un procedimento amministrativo: se il procedimento non è stato incardinato il dovere di risposta non sussiste.

Aggiungasi a ciò la considerazione che, per giurisprudenza costante e consolidata (cfr. per tutte la recentissima Cassazione S.U. 10070/2011) quand'anche

328 del codice penale - omissione di atti d'ufficio.

Iniziò dunque nei confronti del Presidente dell'Ordine un procedimento penale, che si concluse con un decreto di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.) secondo il quale il reato non era in astratto configurabile. A tale decreto di archiviazione venne fatto ricorso e la questione finì alla Corte Suprema.

il procedimento amministrativo fosse stato radicato dall'ordine di appartenenza, al denunciante non è riconosciuta qualità di parte, e quindi l'ordine non è tenuto a rispondere o a interloquire con lui nell'ambito della procedura, ferma comunque restando la sua facoltà di rivolgersi al giudice se ne sussistono i presupposti, per ottenere l'eventuale risarcimento del danno.

LE CONCLUSIONI

La sentenza in esame conclude precisando che la condotta del Presidente del consiglio dell'Ordine dei medici non realizza l'indebito rifiuto di un atto dell'ufficio in quanto, non essendo il ricorrente parte del procedimento amministrativo (e non essendosi neppure radicato un procedimento amministrativo) a lui non era dovuta alcuna spiegazione ex art. 328 c.p. con la conclusione che nella specie il rifiuto non configura alcun illecito sanzionabile.

Daniela Bianco
Avvocato

Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 323 - Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENPACL SUL VOLUME D’AFFARI DEI CED: UNA SONATA A DUE TEMPI

L'ultimo numero del nostro Notiziario, relazionando circa le delibere assunte dalla recente assemblea dei Delegati, concludeva come segue: "sulle modifiche all'articolo 52 la posizione dei delegati della nostra provincia non è univoca, infatti uno di essi si è astenuto in fase di votazione. Per ragioni di spazio rinviemo al prossimo numero un dibattito sullo specifico tema".

Ci corre l'obbligo di mantenere la promessa fatta, non prima, però, di aver ripreso le motivazioni fornite dal Consiglio d'amministrazione dell'ENPACL alla proposta di modifica dell'articolo 52 del Regolamento che evidenziamo in riquadro.

*L'attuale formulazione dell'art. 52, punto 2, fa riferimento all'art. 58, comma 16 della legge 17 maggio 1999 n. 144, già superato dall'art. 5-ter, comma 1, lettera a) del D. 15/2/2007, n. 10, convertito nella Legge 6-4-2007, n. 46. Tale ultimo intervento modifica l'art. 1, comma 5, della legge 11 gennaio 1979 n. 12, sostituendo le parole "costituiti e composti esclusivamente da" con le parole "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA". Di fatto tale modifica consente la costituzione e/o partecipazione ai centri elaborazione dati (CED) anche da parte di soggetti diversi dai professionisti di cui al comma 1 dell'art. 1. **La presenza, totale o parziale, nei CED di tali soggetti non consente più agli stessi di applicare la contribuzione integrativa del 2% sul volume di affari ai fini IVA, in quanto non più totalmente riferibile a professionisti iscritti all'ENPACL.***

Le successive note del Ministero del Lavoro 4 giugno 2007 e 6 giugno 2007, oltre alla Circolare 23 ottobre 2007, hanno chiarito il contenuto dell'attività di assistenza da parte del professionista.

Le modifiche proposte rendono coerente il Regolamento dell'Ente con le nuove previsioni di legge ed i susseguenti chiarimenti ministeriali.

Tutto ciò premesso il quartetto d'archi dei delegati di Torino, notoriamente composto da due violini, una viola e un violoncello, è andato in scena... Dall'ascolto della sonata in due tempi emerge che la parte dei violini non sempre è in armonia con quella del violoncello che tenta, sfruttando il registro grave, di sovrastarne il suono, poco assistito dalla viola, che interviene solo nel pizzicato finale.

IL VIOLONCELLO E...

Ritengo che la modifica in esame non sia per nulla convincente e le ragioni sono molteplici.

Per comprenderle ricordiamo anzitutto il testo dell'articolo 1 della legge 12/79:

"Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati".

Questo testo vede la luce nel 2007. In precedenza

al posto della parole "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più" vi erano le parole "costituiti e composti esclusivamente da". Il testo successivo: "con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA", è rimasto inalterato.

I consulenti del lavoro, naturalmente, possono assistere i CED in forma autonoma, in forma subordinata e anche in qualità di soci. Qualcuno aveva pensato che, in caso di assistenza in forma autonoma, il consulente del lavoro avrebbe fatturato la sua prestazione professionale al CED e su questo volume d'affari doveva versare il contributo integrativo. Si tratta di un'interpretazione restrittiva ed irrazionale in quanto la disposizione sarebbe stata assolutamente pleonastica e pertanto inutile.

In realtà il legislatore aveva inserito l'obbligo del versamento, riferito ai CED, con l'art. 58, comma 16, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed era chiara l'intenzione di gratificare i consulenti del lavoro che – dapprima componevano e dal 2007 – assistono i CED con il versamento a loro favore di un contributo previdenziale che ne integrasse la prestazione pensionistica, sia che fossero autonomi, sia che fossero subordinati, sia che fossero soci.

Vi è poi un altro motivo – di natura concorrenziale – che suffraga questa interpretazione: se il volume d'affari dei CED non venisse ricaricato del contributo integrativo, questi si troverebbero in situazione di concorrenza sleale nei confronti dei consulenti del lavoro che svolgono direttamente le operazioni di calcolo e stampa consentite ai CED e che sarebbero obbligati ad effettuare il ricarico. Allorché, nel 2007, si passò dal "costituiti e composti da ..." al "assistiti da ...", la successiva frase, che impone l'assoggettamento, non subì modificazione alcuna. È quindi ragionevole ritenere che il legislatore intendesse continuare a garantire, a questi consulenti del lavoro, la pensione più "decente" derivante dal contributo integrativo. Pur nell'assordante silenzio dell'ENPACL, che non risulta aver mai esternato pareri circa l'assoggettabilità dei volumi d'affari dei CED, molti iscritti, con particolare riferimento a coloro che hanno costituito CED funzionali alla loro stessa attività professionale, hanno versato il contributo integrativo previsto dalla legge.

Ora, a distanza di 12 anni dalla legge che ha introdotto il versamento del contributo aggiuntivo sul volume d'affari dei CED, adducendo curiosamente una modifica di quattro anni or sono, il CDA dell'Ente ha deciso che detto versamento non

s'ha più da fare! Sorge spontanea una domanda: e quelli fatti sino ad ora? andavano bene?

Il provvedimento, infine, è anacronistico per altre due importanti ragioni.

La prima è che le società professionali non sono di là da venire: già nel corso di questo 2012, che ci piaccia o no, decolleranno. I colleghi che faranno parte di queste società e che oggi fanno parte di CED – in qualche caso interdisciplinari – avranno diritto, speriamo, ad avere una pensione, così come i colleghi che operano in forma individuale. Dovremo allora fare di nuovo modifiche al Regolamento e passarle all'approvazione ministeriale. Salvo che si voglia tracciare una riga verticale e definire "buoni" i colleghi che operano in forma individuale e "cattivi" quelli che hanno un CED o agiscono in forma societaria.

La seconda è che sarà nostro interesse che tutti i CED applichino la maggiorazione, per rimpinguare il più possibile le casse dell'ENPACL, atteso che presto (credo e spero) il contributo integrativo verrà riequilibrato, portandolo al 4%. In questo caso il versamento contribuirà significativamente a coprire il debito attuariale accumulato dall'ENPACL nel corso di questi anni.

Per tali ragioni inizialmente volevo votare contro, limitandomi poi all'astensione poiché avevo perfettamente compreso come sarebbe stato inutile in quanto sarei stato solo.

Riccardo Travers

... I VIOLINI E LA VIOLA

Come vi avevamo promesso sullo scorso numero, ci premeva comunicarvi le ragioni che ci hanno portato alla modifica statutaria che dal 01 gennaio 2012 non consente più ai CED di applicare il contributo integrativo del 2% sul volume d'affari IVA. Il CdA dell'ENPACL aveva convocato per il giorno 24 novembre 2011 l'Assemblea dei Delegati per discutere diversi punti all'ordine del giorno tra cui la modifica all'art. 52 – punto 2°, oggetto del presente articolo e per illustrare principi tecnici ed etici che inducevano a tale scelta. Nello specifico oltre 160 colleghi delegati provenienti da tutta l'Italia si sono espressi con parere favorevole con l'unica astensione del collega di Torino, Riccardo Travers, per le motivazioni espresse a lato ma che noi Delegati, in quel momento, avevamo ritenuto fossero legate a fattori morali, essendo egli stesso pensionato dell'ente.

Premesso che chi scrive non condivide l'opinione di coloro che ritengono dannoso per l'Ente l'esclusione dei CED dalla contribuzione del 2% a causa



della riduzione del gettito contributivo, rinviando le argomentazioni ad un prossimo intervento, passiamo ad esporvi i fattori che ci hanno indotto ad allinearci al resto dei Delegati.

La prima ragione è preminentemente di carattere etico e va letta nel contesto economico-politico del momento; i CED sono nati per essere al servizio del professionista per le attività di mero calcolo e stampa come afferma lo stesso articolo 1 della Legge 12/79 da non confondersi con l'attività professionale propria del consulente del lavoro. L'attività professionale non è attività di impresa, non è una attività commerciale e per questa ragione non siamo iscritti alla CCIAA, dobbiamo rispondere ad un codice deontologico e l'esercizio della professione può essere svolta unicamente attraverso la forma individuale o associata perché siamo gli intermediari degli interessi comuni.

Infatti per iscriversi ad un Ordine Professionale occorre superare un esame di stato previsto dall'articolo 33 della Costituzione Italiana e, non a caso, lo stesso articolo 33 è inserito all'interno del TITOLO II denominato "RAPPORTI ETICO SOCIALI" e non compreso nel TITOLO III "RAPPORTI ECONOMICI" proprio per differenziare l'attività professionale dall'attività di impresa.

Occorre fornire una interpretazione letterale dell'articolo 1 della Legge 12/79 ed evidenziare quella che corrisponde all'attività tipica del consulente del lavoro e, come tale, riservata per legge e contenuta nel primo capoverso che recita: "Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge," differenziandola dall'attività di mero calcolo e stampa configurabile come attività collaterale e quindi non riservata contenuta nel successivo quinto capoverso che recita, appunto: "Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati..."

Per comprendere l'intento del legislatore non dobbiamo decontestualizzare le norme rispetto al periodo storico in cui sono state scritte; i Centri Elaborazione Dati, inizialmente nati nel periodo d'avvio dell'informatizzazione dei processi contabili per beneficiare degli indubbi vantaggi che le nuove tecnologie mettevano a disposizione degli studi, sono stati in seguito utilizzati dai profes-

nisti per risolvere il problema dell'epoca, ossia il credito da ritenute d'acconto subite sul fatturato, oggi superato con l'istituto della compensazione tra debiti e crediti di imposta.

La modifica dell'articolo 52 dello statuto del nostro ente va nella direzione di distinguere ciò che è attività professionale, riservata e tipica del consulente del lavoro, e quindi soggetta al contributo integrativo del 2% sul volume d'affari IVA da tutto ciò che può essere attività di impresa e che, quindi, può essere svolta da una semplice società di servizi denominata con l'acronimo di CED tuttavia, potendo questi ultimi eseguire solamente operazioni di calcolo e stampa, ci chiediamo come possano operare liberamente sul mercato proponendo anche attività riservate dalla Legge 12/79 quali assunzioni, licenziamenti gestione di cassa integrazione etc. etc.

Riteniamo che su questo punto occorra essere molto determinati nel lasciare ben netta la linea di demarcazione che divide le attività professionali da quelle di impresa e la modifica all'articolo 52 dello statuto del nostro ente previdenziale si pone in tal senso. Sono pertanto indispensabili scelte assolutamente chiare e trasparenti: ossia decidere se indirizzare la nostra attività verso la sola elaborazione dei cedolini paga oppure se dare preminenza all'attività di consulenza; sicuramente la prima è funzionale alla seconda e quindi, oggi, superato il problema del credito da ritenuta d'acconto, il collega iscritto che non intenda perdere la contribuzione del 2% potrà appaltare il servizio di elaborazione e stampa dei cedolini paga al proprio CED, ricevendone le fatture che poi ribalterà sul cliente finale.

La seconda ragione, non meno importante della prima è dovuta alla modifica, avvenuta nel 2007, dell'articolo 1 - 5° comma della Legge 12/79 che ha stravolto completamente il senso letterale, e logico, del testo normativo togliendo di fatto ai consulenti del Lavoro il controllo sui CED sostituendo le parole "costituiti e composti esclusivamente da" con "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più" Il testo definitivo diviene il seguente: ".... centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge..." Con questa nuova formulazione chiunque può costituire un CED, anche soggetti diversi dai professionisti di cui all'art.1 comma 1 Legge 12/79: per questa ragione tecnica non era più direttamente riconducibile al socio iscritto all'ENPACL la quota di partecipazione al CED mancando, di conseguenza, la correlazione tra il volume d'affari IVA prodotto e la percentuale di partecipazione agli utili. Se si considera il

significato letterale del termine "ASSISTENZA" e si considera come la norma non preveda alcuna regolamentazione, possiamo ritenere che l'assistenza possa essere effettuata sotto svariate forme da quelle canoniche di dipendenza o di partecipazione, ma anche in base ad una semplice scrittura privata; la norma non prevede neppure un limite al numero di CED che si possano assistere e, pertanto, con la precedente formulazione statutaria, di fatto, un collega non eccessivamente coscienzioso avrebbe potuto stipulare numerosi contratti di assistenza, determinando il business contributivo garantendo "copertura" a molteplici CED prendendosi il beneficio, non ultimo, della contribuzione applicata da quest'ultimi alle conseguenti fatturazioni.

Il caso vuole che proprio in questi giorni un fantomatico CED abbia avuto addirittura la sfrontatezza di contattare mezzo fax gli Ordini professionali di parecchie province italiane paventando collaborazioni attive, poi parzialmente smentite, a tariffe palesemente fuori mercato; in questo caso ravvisiamo gli estremi di modalità non propriamente adamantine per ottenere un vantaggio

sui competitori e non certo per il differenziale contributivo del 2%, che non preoccuperà nessun collega, quanto per un'offerta da classificare come moralmente inaccettabile afferente l'elaborazione del singolo cedolino a due euro!

Solo essendo uniti nel sostenere come il mondo delle attività professionali sia cosa ben diversa dall'attività di impresa, potremo ambire ad essere i fautori del nuovo testo di legge che regolerà le future società tra professionisti: e se saremo così abili da traghettare l'attuale formulazione di partecipazione dei soci di capitali in minoranza rispetto ai soci professionisti, potremo offrire agli iscritti l'opportunità per svolgere attività professionali diversificate, beneficiando dell'importante supporto del capitale, ancorché di minoranza, funzionale all'organizzazione di studi sempre più efficienti. I colleghi che oggi operano attraverso i CED, in un futuro non così lontano, avranno l'opportunità di trasformarli in Società tra Professionisti iscritte nei relativi Ordini professionali ed i CED che resteranno sul mercato saranno appannaggio di abusivi, a questo punto d'agevole individuazione.

Filippo Carrozzo, Marco Operti, Mauro Rivolta

IDEALOFFICE

macchine per l'ufficio

VENDITA - ASSISTENZA - NOLEGGIO - ACCESSORI

FOTOCOPIATORI - TELEFAX - PC
STAMPANTI - REGISTRATORI DI CASSA

Numero Verde Gratuito
800/960939
Assistenza Clienti

IONet
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000
VERIFICAZIONE PERIODICA DI MISURATORI FISCALI




**PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
A PARTIRE DA € 35,00 + IVA MENSILI TUTTO INCLUSO**

IDEAL OFFICE s.a.s. di SERIONE GIORGIO, DEL PRETE MICHELE & C. - Cod. Fisc. - Part. IVA: 08561250013

Sede legale, amministrativa e principale: Via del Carmine 28/F - 10122 Torino - ☎ 011 5214666

Sede secondaria: Corso Nazioni Unite 14 - 10037 Ciriè (TO) - ☎ 011 9211717



PROVINCIA DI CUNEO

Giovanni Trombetta – presidente C.P.O. di Cuneo

L'amico e collega Walter Peirone mi ha tampinato e marcato stretto, come neanche Furino faceva con Rivera ai tempi degli epici scontri anni '70 tra Milan e Juventus, affinché anch'io – in rappresentanza della Provincia Granda – mi cimentassi a scrivere un pezzo sulla gloriosa rivista dei Consulenti del Lavoro di Torino.

Il fatto che il primo pezzo, apparso sul n. 16/2010, sia stato vergato da Luca Caratti, Presidente della Consulta del Piemonte nonché insigne collaboratore di Fondazione Studi, mi ha non poco intimorito e, quindi, chiedo scusa in anticipo ai lettori, se la mia prosa non sarà altrettanto ficcante ed incisiva.

Non ho scelto, per il mio scritto, un argomento in particolare ma mi permetto di fare una panoramica generale sullo stato dell'arte, specialmente per quel che riguarda i rapporti con gli istituti previdenziali e con le D.P.L...

Tutti noi stiamo ancora raccogliendo i cocci della deleteria "riorganizzazione" posta in atto dall'INPS dalla fine del 2010 sino all'inizio 2011.

Questa operazione, voluta evidentemente da chi non vuole bene né alle aziende, né ai Consulenti del Lavoro ma nemmeno agli stessi operatori INPS, ha devastato anche quelle che, come nel caso di Cuneo, erano isole felici ove, pur nell'assoluto rispetto dei ruoli, vigevano rapporti di collaborazione e scambio di informazioni in tempo reale, che evitavano sia le famigerate lungaggini burocratiche che i nostri soloni romani dicono di voler sconfiggere ma, che nei fatti, alimentano continuamente con provvedimenti incomprensibili, sia di dover rifare più e più volte il lavoro con conseguenze deleterie per gli utenti, siano essi privati cittadini, aziende o professionisti.

L'aver eliminato la possibilità del colloquio telefonico con l'istituto anche per richiedere informazioni importanti ed urgenti, dirottando il tutto sulle comunicazioni telematiche, è servito solamente ad allungare i tempi di lavoro delle

pratiche ed a far collassare le caselle di posta elettronica delle varie sedi INPS.

Che dire poi della valanga di DURC bloccati o emessi senza il parere dell'istituto passati i canonici 30 giorni dalla richiesta, che hanno scatenato le ire delle aziende nostre clienti?

Per fortuna, negli ultimi mesi, grazie all'opera di funzionari illuminati, come il neo direttore della sede INPS di Cuneo, di operatori volenterosi e rispettosi delle giuste esigenze degli utenti, nonché di noi, Consulenti del Lavoro, la situazione si va, lentamente normalizzando, pur rimanendo delle sacche di criticità come gli EMENS anomali od errati per motivi, il più delle volte, non imputabili agli utenti ma alle procedure barocche di cui è dotato l'istituto.

Considerando tuttavia che non vi è mai fine al peggio, pare profilarsi all'orizzonte una nuova riorganizzazione dell'istituto e l'idea di ripiombare nel marasma costituisce una preoccupazione che non riesco ad allontanare.

In un periodo di gravi difficoltà, come è quello che sta attra-

versando il nostro paese, c'è bisogno di unità di intenti e di non perdere tempo in operazioni farraginose ed inutili, si spera pertanto che i succitati soloni romani non si inventino qualche nuovo strano meccanismo per mettere nuovamente in difficoltà tutto l'apparato.

Mi rendo conto che, forse, alla luce del coinvolgimento anche diretto, che mi coinvolge sull'argomento sovra trattato, mi rimane poco spazio per trattare dei rapporti con le D.P.L...

Faccio solo presente come, nonostante l'indubbio feeling che esisteva tra la nostra presidentessa ed il precedente titolare del dicastero del lavoro, con le conseguenti firme in pompa magna di accordi, protocolli e dichiarazioni di intenti vari e nonostante tavoli tecnici regionali e provinciali con relative firme di protocolli e nonostante le a volte piccate smentite da parte dei vertici, provinciali, regionali e nazionali, l'input che gli organi ispettivi sembrano avere si circoscrive ad uno solo: sanzionare, sanzionare e fare cassa.

Tutto ciò alla faccia della crisi, delle criticità delle aziende a stare sul mercato, a pagare stipendi e contributi e, sostanzialmente, a rimanere vive, vincendo la forte tentazione di chiudere i battenti.

Ogni occasione è buona per castigare le aziende secondo l'assioma, trito e ritrito ma ormai ben radicato nel pensiero di moltissimi verificatori, che imprenditore è sinonimo di evasione, sia essa in ambito fiscale o contributivo.

Quando ci si chiede perché le aziende straniere non investono più in Italia, forse bisognerebbe analizzare anche questo aspetto ed essere meno ipocriti nel darsi la risposta.

“Mala tempora currunt”: perdonate lo sfogo ma la sindrome di Don Chisciotte a volte ci colpisce e, scambiando dei mulini a vento per giganti invalicabili, provoca cadute rovinose. Tuttavia noi teniamo duro nella speranza di poter dare una mano per aiutare il nostro paese che, nonostante tutto, amiamo, a risollevarsi ed a ripartire.

“Ad maiora”.

Giovanni Trombetta
presidente C.P.O. di Cuneo



SULL'ORLO DELL'ABISSO

Dallo scampato pericolo di una chimerica illusione alla poco benevola alternativa della padella che si trasfigura in brace: con questo presente, quale futuro per la categoria?

Per fortuna ci sono i taxisti che, ormai da almeno un decennio, catalizzano inspiegabilmente le ossessioni, quasi morbose, dei riformatori-liberazionisti. Accusati di costituire l'insormontabile ostacolo verso la crescita del PIL nazionale e conseguentemente della ripresa economica, i neo untori della crisi italiana sono da tempo nel mirino dei salvatori della patria e la celeberrima casalinga di Voghera contava le ore affinché questa categoria di affamatori delle folle venisse finalmente disarmata, anzi, ri-ciclata, cioè messa nelle condizioni di scegliere il tri-ciclo, considerando il costo raggiunto dai carburanti, per continuare il trasporto dei loro clienti.

Questo permetterà:

- sana attività fisica;
- riduzione delle malattie cardiocircolatorie;
- risanamento del bilancio delle ASL;
- contenimento dei consumi energetici;
- riduzione dell'effetto serra, dell'inquinamento da polveri sottili, del rumore veicolare e una sequela infinita di altri vantaggi per la collettività, ma, soprattutto, riduzione delle tariffe.

Quello del "taxista" è un teorema, enunciato anni fa e riesumato di recente, la cui matematica dimostrazione non è mai stata pubblicata e, del resto, la neo teoròdoca politica non è stata in grado di proporre strateghi migliori ed efficaci.

Accomunati ai taxisti, tra gli affamatori del popolo, ci sono anche i farmacisti, i notai, gli architetti... e i consulenti del lavoro, colpevoli di non comprendere che aprendo le rispettive riserve di caccia permetterebbero alla collettività di ottenere:

- più occupazione;
- maggiore concorrenza;
- prezzi più bassi;
- crescita del PIL.

I noti teorici, almeno per quanto concerne la nostra categoria, dimenticano che:

- il numero di cedolini da elaborare sarebbe sempre lo stesso, anzi, all'interno di una congiuntura recessiva, risulterebbe fisiologicamente in calo;
- gli studi, perdendo incarichi e applicando tariffe più basse, sarebbero costretti a incidere sul numero degli occupati e solo una parte di loro potrebbe essere ricollocata presso nuove strutture;
- senza crescita del fatturato e del numero degli occupati il PIL non accrescerebbe;
- spalmare non è sinonimo di aumentare.

Forse queste valutazioni non riguardano la totalità delle professioni coinvolte nelle manovre che, nel tempo, sono state proposte, di sicuro valgono per i quasi trentamila consulenti del lavoro che occupano circa centomila dipendenti.

Per tutti, invece, potrebbe aver senso un mirato programma per l'inserimento di nuove leve, obiettivo che i consulenti del lavoro perseguono da anni tramite:

- promozione della professione nelle scuole;
- proponendo ai praticanti corsi di formazione e di preparazione agli esami di stato;
- collaborando con le università al miglioramento della proposta didattica nelle materie preparatorie alla professione;
- vigilando, in collaborazione alle istituzioni preposte, sul corretto svolgimento degli esami di stato, erroneamente ritenuti un blocco per l'accesso alla libera professione.

Insomma, sussistevano fondanti motivazioni per coltivare un'illusione di "scampato pericolo".

Tuttavia, il nuovo pacchetto "liberalizzazioni" vede i consulenti del lavoro e i cugini primi commercialisti vittime di una fasulla dichiarazione d'intenti.

La sbandierata apertura delle loro attività a beneficio del mercato nasconde una insidiosa operazione di lobby. Partita dal sancta sanctorum d'estrazione creditizia, cotta nelle fucine della maggiore associazione di categoria dell'industria italiana e somministrata in ogni occasione propizia, per oltre un anno, dalla fulva e 'pasionaria' massima esponente, la

proposta è finalmente approvata, gonfia del suo devastante contenuto di false argomentazioni, sul tavolo di un governo indulgente che, come la zanzara per la filaria, ha provveduto ad inocularla nella manovra “salva la vita d’Italia”. Peccato che, almeno per la parte di competenza, più che una liberalizzazione, la manovra si è presentata come un’operazione per liberarsi delle professioni intellettuali. Abbinata all’altra operazione sorella, ossia la proposta sulle società tra professionisti, che presenta una forte deriva verso il capitale a discapito del lavoro dei cervelli, notoriamente in fuga dall’Italia, rende il quadro generale esplicito ed inequivocabile. Il risultato, tutt’altro che sotteso, non è quello di incrementare il numero di qualificati soggetti che operano nel settore delle discipline contabili, bensì quello di consentire alle grandi strutture bancarie e industriali di inserirsi, d’ora in poi legittimamente, in un campo che, sino ad ora, avevano coltivato solo sporadicamente perché consci di percorrere impervi sentieri costellati da dubbia legalità. Utilizzando la forza d’urto incontrastabile del capitale, che permetterà ai lobbysti di prestare servizi contabili sotto costo, per scardinare le fragili porte d’accesso al mercato di settore, ed eliminata la concorrenza dei professionisti, sarà un gioco da ragazzi fare il bello e il cattivo tempo, anche facendo lievitare, a tempo debito, i listini ed eliminando il vergognoso prezzo d’introduzione di due euro a cedolino. Ma, a quel punto, tornare indietro sarà davvero impossibile, a scapito dei giovani consulenti del lavoro.

Nulla di nuovo si potrebbe aggiungere e commentare perché l’operazione non è certo inedita. Un esempio illuminante? I negozi di vicinato. Fagocitati prima, falciati poi, dalla grande distribuzione, sono scomparsi dalle strade cittadine con conseguenze la cui evidenza negativa pare solare. Dall’obbligare i consumatori all’uso dell’auto anche solo per l’acquisto di frutta e verdura perché in centro, il verduriere, non lo si trova più, dall’assenza di apprezzabili vantaggi ai consumatori, costringendo peraltro produttori e distributori a subire il ricatto dei nuovi monopolisti che hanno allungato inesorabilmente i tempi dei pagamenti, imponendo procedure e tecniche commerciali ad esclusivo loro vantaggio e fatto crescere a dismisura l’indebitamento delle piccole imprese. Ma il vero dramma è stata la riduzione, in valore assoluto, del numero degli occupati nel settore, sempre più quantitativamente sbilanciato verso il lavoro precario: le assunzioni a termine, gli stage e i tirocini sono le vie d’accesso necessariamente preferenziali, ancorché temporanee, all’occupazione nel settore della grande distribuzione.

Forse anche per precisa responsabilità delle imprese medio grandi, che lo hanno utilizzato con modalità inadeguate, lo strumento del tirocinio formativo è stato rivisitato dal legislatore che non ha avvertito gli abusi compiuti optando per

una vera e propria mutilazione senza vagliare l’innegabile risultato positivo che aveva conseguito nell’originario scopo di avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro. Obiettivo ampiamente raggiunto, grazie soprattutto all’attività divulgativa promossa dai consulenti del lavoro nelle mini e micro imprese ottenendo percentuali di trasformazione vicine a cento per cento.

Ma tutto ciò rappresenta solamente un aggravante: il problema reale consiste nel rischio che grossi potentati economici, in primis le banche, rastrellino enormi quantità d’incarichi, migliaia di cedolini, contabilità desunte dalle registrazioni bancarie a discapito dei professionisti e dei loro dipendenti, non migliorando peraltro gli incrementi occupazionali del sistema creditizio che affonda in atavici esuberi, diretta emanazione di anni di ristrutturazione.

Altro che lotta all’abusivismo: “dalla padella alla brace”.

Qualcosa però sta cambiando. I Consulenti del Lavoro, dopo aver assecondato passivamente per anni il governante di turno, aderito ad ogni nuova modifica legislativa, supplito alle carenze della pubblica amministrazione, accettato ogni proposta nella speranza che fosse un male necessario alla



conquista del diritto d'assistenza che già possedevano e che solo una ottusa politica non gli attribuiva, si sentono ingannati.

Dopo aver inutilmente atteso una tariffa che rispettasse principi che la costituzione riconosce a tutti i lavoratori e che, parte della legislazione sociale, richiama nel rapporto di lavoro autonomo, senza poi dimenticare la riforma delle libere professioni, sollecitata, coccolata e promossa in ogni occasione, mai uscita dal cassetto del ministro in carica: solo la penultima delle delusioni.

Ora, dopo il "pacco" liberalizzazioni, hanno finalmente scelto di scendere in campo: il primo marzo 2012 è una data da ricordare. In passato, in tanti hanno creduto che incontrarsi, discutere, condividere le proprie con le altrui idee, alimentare la consapevolezza che nella società la credibilità guadagnata dalla categoria è elevata, fosse una perdita di tempo. Meglio lavorare assiduamente, isolandosi nel proprio ufficio, piuttosto che uscire e relazionarsi con i colleghi: non è così.

Forse qualche collega non uscirà allo scoperto neppure il primo marzo: eppure qualcosa sta cambiando. Sta prendendo corpo un nuovo senso di appartenenza, che si credeva appannaggio solo dei colleghi più anziani, di coloro che dopo un lungo periodo di battaglie, nel lontano 1953, costituivano l'ANCL, avviando quel processo virtuoso che si concludeva felicemente, nel 1979, con l'approvazione della Legge 12.

Oggi anche i più giovani sentono il bisogno di respirare la vita della categoria, in una situazione che ci vede tutti nel centro del mirino, cresce l'esigenza di comunicare sia all'interno del gruppo, sia con l'esterno, la società, le istituzioni, le altre professioni, con lo scopo di aumentare la visibilità della categoria.

È quindi necessario canalizzare questa necessità e individuare i percorsi più idonei da seguire per non sprecare energie e risorse.

Deputati allo scopo sono l'Ordine e l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, ciascuno con le proprie competenze e specifiche peculiarità. Dettate dalla legge istitutiva per il primo, emanata e modificabile dagli altri, sancite dallo Statuto e dai propri regolamenti per la seconda, scritti 'da' e 'per' i consulenti del lavoro.

Questa è la fondamentale differenza che li contraddistingue e che non può essere ignorata. L'articolo 2 dello Statuto dell'ANCL elenca le attività promosse dal sindacato nei confronti degli iscritti. Tra i vari punti spicca "l'impegno alla difesa della categoria": è l'ora di credere che sia giunto il momento di onorarlo combattendo contro una falsa liberalizzazione che non è altro se non il tentativo di dirottare dal campo delle attività intellettuali a quello delle attività d'impresa competenze che richiedono un'elevata professionalità,

posseduta dai consulenti del lavoro, che non possono e non vogliono vedere svenduta.

A chiunque non deve sfuggire che, così come un sensibile legislatore promulgava nel lontano 1939 la legge che riconosceva legalmente la libera professione del Consulente del Lavoro e, nel più vicino 1979, quella che decretava la nascita dell'Ordine, domani, un altro legislatore potrebbe abrogare quanto ottenuto dai decani della categoria.

L'Associazione invece non è in balia delle altrui volontà: l'ANCL, anima e cuore pulsante dei Consulenti del Lavoro, nata grazie alla loro volontà sopravviverà alle schizofrenie di una politica compromessa da interessi di parte: tutti hanno interesse a far crescere l'ANCL perché un'associazione forte significa solidità e solidarietà per ogni componente della categoria.

Oggi, più di ieri, anche per confutare slogan mistificatori che occupano le pagine dei giornali e di cui questo non è che un esempio:

"il decreto liberalizzazioni mira a dare forza al diritto all'iniziativa economica previsto dall'art.41 della Costituzione, l'esito dovrebbe essere la scomparsa delle regolamentazioni attraverso cui il vecchio Stato dirigista cercava di condizionare l'offerta: prevedendo limiti numerici non giustificati da un interesse generale, ponendo divieti o restrizione alle attività economiche non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, e di fatto ritardando l'avvio di nuove attività o l'ingresso di nuovi operatori economici" (dal quotidiano 'LA STAMPA' del 16.02.2012, pag. 41);

è necessario essere coesi nel sostenere l'azione del sindacato affinché possa chiarire a istituzioni e opinione pubblica che non si può liberalizzare quel che lo è già, come una libera professione, scelta autonomamente, da liberi professionisti, legittimati dalla carta costituzionale e dal diritto civile a svolgere liberamente la propria attività intellettuale.

Ai colleghi non iscritti all'ANCL si chiede di valutare se non sia giunto il momento di sostenere l'azione sindacale, di partecipare con impegno alla gestione della casa comune, alla condivisione dello sforzo, oggi più impegnativo che mai, per garantire un futuro a centinaia di migliaia di operatori del settore, nella speranza che il frangente di protesta si trasformi presto in un divenire più sereno per tutti e, in particolare, per le prossime generazioni di consulenti del lavoro, approdati sull'orlo dell'abisso e gravati, sin d'ora, da pesi non indifferenti da sollevare.

Ma solo effettivamente uniti, e associati, si possono sollevare pesi maggiori mentre, al contrario, 'le unioni dei malvagi breve tempo le dissolve'.

Luigino Zanella



IL VOLTAFACCIA DEL REGIME CONTRIBUTENTI MINIMI

La manovra estiva contiene una secca virata in ordine alla disciplina del regime dei contribuenti minimi che viene speranzosamente ridenominato "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità": una stortura emblematica di quando il legislatore percepisce un utilizzo improprio di alcuni istituti.

Tra le numerose novità degli ultimi mesi ve ne è una che sicuramente riveste il chiaro intento di ridimensionare l'utilizzo del regime dei minimi e probabilmente possiamo ritenere che la scelta sia stata anche causata da una consapevolezza del legislatore d'un impiego non proprio genuino delle disposizioni da parte di troppi contribuenti.

Così l'art. 27 del D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito nella L. 15.07.2011 n. 111, ha modificato, con decorrenza 01 gennaio 2012 la disciplina dei contribuenti minimi e, successivamente, l'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 22.12.2011 ne ha emanato le relative disposizioni attuative.

Lo stesso legislatore ha apportato dei requisiti novativi al fine di accedere al nuovo regime che pertanto, d'ora in poi, si applicherà esclusivamente alle persone fisiche che:

- conseguono ricavi e compensi non superiori a 30.000,00 euro ragguagliati ad anno,
- non hanno lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto,
- non erogano utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro,
- non effettuano cessioni all'esportazione,
- nel triennio non effettuano acquisti di beni strumentali superiori a 15.000,00 euro anche mediante contratti di appalto, noleggio, locazione e leasing,
- non hanno esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare,
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta prima da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve in ogni caso superare 30.000,00 euro,
- l'attività esercitata non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sot-

toforma di lavoratore dipendente o autonomo, escluso che si tratti del periodo di praticantato; quest'ultimo requisito non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà (da qui il mutamento d'intitolazione).

Potrà essere utilizzato per il periodo d'imposta di inizio attività e per i quattro successivi, quindi cinque anni in tutto. Ne deriva l'esclusione di coloro i quali hanno intrapreso l'attività prima del 2008; tuttavia per coloro che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età il regime durerà fino al periodo d'imposta del compimento del trentacinquesimo anno d'età. Appare evidente che i soggetti i quali hanno aderito al regime dei minimi, ma che erano già in attività nel 2007, sono destinati ad abbandonare il regime.

Pertanto, se in possesso dei necessari requisiti, possono fruire dell'agevolazione anche coloro che, avendo iniziato l'attività dal 2008 in poi e avendo optato per un regime ordinario, hanno terminato il triennio minimo di permanenza oppure avevano optato per il regime delle nuove iniziative produttive.

Restano in ogni caso esclusi i titolari di regimi speciali Iva, gli indirizzatori di attività di cessione di immobili e mezzi di trasporto nuovi ed i partecipanti a società di persone ed associazioni professionali ovvero srl ed i soggetti non residenti.

Quando per scelta, o per obbligo nell'eventualità del verificarsi d'una causa di esclusione, si fuoriesce dal nuovo regime, non vi è la possibilità di rientrarvi; l'agevolazione cessa in ogni caso dall'anno successivo in cui viene meno una delle prerogative o, addirittura, dallo stesso anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45.000,00 euro con obbligo di versamento dell'Iva tramite scorporo dai corrispettivi.

Il reddito del contribuente minimo si calcola, così come in

precedenza, applicando il principio di cassa e quindi facendo la differenza tra ricavi e compensi incassati e spese sostenute con immediata e integrale rilevanza anche dei costi inerenti i beni strumentali e con deduzione al 50% delle spese per beni ad uso promiscuo. Rimangono deducibili i contributi previdenziali ed è ammessa la compensazione delle perdite di anni precedenti.

A fronte di un aumento dei requisiti e dell'introduzione di un termine temporale, a decorrere dal 2012, il reddito dei contribuenti minimi sconta un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5%, aliquota sensibilmente inferiore a quella precedente, pari al 20%. Considerata la riduzione di aliquota, le somme corrisposte dai sostituti d'imposta ai contribuenti minimi non scontano più la ritenuta d'acconto e i contribuenti devono rilasciare apposita dichiarazione in tal senso, evitando così la creazione di inutili crediti d'imposta, anche nella fattura stessa.

Tutto ciò premesso, i nuovi contribuenti minimi, così come in passato, provvederanno ai seguenti adempimenti fiscali:

- alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,

- alla certificazione dei corrispettivi,
- all'integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari o in regime di reverse charge,
- alla presentazione degli elenchi Intrastat e all'iscrizione nell'archivio Vies per effettuare acquisti intracomunitari,
- alla rettifica della detrazione Iva all'atto dell'accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso
- ma saranno esonerati dagli adempimenti ai fini Iva, dall'Irap, dall'applicazione degli Studi di settore, dalla registrazione e tenuta dei registri contabili, dagli adempimenti legati allo spesometro e ai paradisi fiscali.


Alla luce della nuova normativa, simile ad un voltafaccia, è evidente come l'area dei contribuenti che avranno accesso al regime di vantaggio o che potranno rimanervi sarà di gran lunga inferiore rispetto al passato ma, sicuramente, la disposizione sarà vantaggiosa per chi potrà utilizzarla. E, non ultima, rappresenterà un'opportunità decisamente appetibile per giovani consulenti del lavoro che si apprestano ad iniziare la loro attività professionale.

Pasquale Spera

oper@teleconsul

TeleConsul Editore

via Vinicio Cortese, 147/F - 00128 Roma
tel. 06 6641 0034 - fax 06 5088245
P.IVA 04747641001



BANCHE DATI	
Lavoro	■
Fiscale	■
Edilizia	■
Cooperative	■
SOFTWARE	
Vertenze	■
FormulaME	■
Budget - Costo del lavoro	■
Domestiko	■
GILAS	■
TcAlert	■
EDITORIA	
Pianeta Lavoro e Tributi	■
Libri	■
FORMAZIONE	
TcMedia	■
Formazione PL&T	■

Tutto in un unico supporto utilizzabile in rete ed aggiornato quotidianamente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.teleconsul.it

editoria & software per professionisti & aziende

'CRISI: FINANZA, CAPITALE E... FIAT'

incontro con il professor Luciano Gallino
giovedì 09 febbraio 2012
Circolo Ufficiali di Torino

CON INTERVENTI DI:

dott. Gregorio Tito - direttore Inps regione Piemonte

*dott. Carlo Chiama - assessore al Lavoro
della Provincia di Torino*

A SEGUIRE DIBATTITO

moderatori: dott. Giovanni Firera

responsabile area comunicazione Inps di Torino

c.d.l. Walter Peirone

coordinatore rivista 'L'Ordine informa'

Un aereo, all'apparenza innocuo, che rade minaccioso un imponente edificio d'apparato dalla forma sinistramente piramidale: è l'immagine evocativa e, nel contempo inquietante, immortalata sulla copertina di 'Finanzcapitalismo', ultima opera del professor Luciano Gallino, linfa e spunto della serata organizzata dall'Unione Provinciale Ancl di Torino presso la maestosa, ed inusitata, cornice del Circolo degli Ufficiali di Torino.

Un prolungato corridoio quasi offuscato ha anticipato una sala dal monumentale soffitto e dagli scintillanti lampadari dove sono sciamati non solo colleghi consulenti del lavoro



ma anche, per interessamento del tesoriere dell'Ancl, Michele Giannone, una nutrita rappresentanza del Lions Club di Torino, che non ha voluto mancare all'appuntamento con uno dei più noti ed accreditati sociologi italiani.

Forse le sue idee, è bene dirlo subito, non sono sempre le nostre ma esprimono comunque una analisi impietosa orientata sulla crisi internazionale d'estrazione finanziaria, diretta emanazione della speculazione e della svalorizzazione del lavoro, che ha generato un processo di cambiamento epocale mutando i connotati del sistema ed i comportamenti individuali di milioni di persone.

Un'ora abbondante di allarmante mitragliamento tra flussi finanziari di dubbia provenienza, compagnie assicurative, fondi comuni di investimento, fondi pensione, bilanci pubblici e reali, mutui dissennati, cartolarizzazioni e montagne di titoli tossici sapientemente frullati all'interno di un contesto pressoché privo di regole e, soprattutto, di regolatori.

Ma tra un trilione ed un derivato colpiscono, in particolare, i dati riguardanti i costi umani della crisi mondiale che, corroborati da irresponsabilità sociali, incompetenze o, più semplicemente, avidità sono stati concausa di un Vietnam occupazionale con tassi di disoccupazione sistematicamente in doppia cifra. In Italia la percentuale è ancora al di sotto del 10%. Tuttavia se si considerassero i soggetti 'scoraggiati' a cercare attivamente lavoro, quindi non iscritti nelle liste presso i Centri per l'Impiego, il dato acquisirebbe una valenza ben più angosciante poiché attesterebbe attorno ai tre milioni e mezzo il numero delle persone senza alcuna prospettiva professionale.

Giungendo a quello che veniva a rimorchio dei puntini di sospensione dell'intitolazione della serata non si sono trascurate le vicissitudini di quell'azienda che, grazie alla controllata statunitense, ha raddoppiato l'utile nel 2011. Anche se poi nello stabilimento simbolo di Torino – tanto per parafrasare un predicatore scombinato quando ancora faceva solo il cantante – dove una volta c'erano parcheggi per dipendenti adesso ci sono palazzi residenziali. Improprio un raffronto fra le due realtà perché il sistema di relazioni industriali e regole di partecipazione sindacale fanno di Auburn Hills un'altra galassia.

Sono poi seguiti gli interventi di Gregorio Tito e di Carlo Chiama coinvolti, per carica rivestita, principalmente dalla parte conclusiva dell'esposizione introduttiva del professor Gallino, correlata a riflessioni inerenti gli ammortizzatori sociali e la politica industriale del territorio.

Il Direttore della sede Inps della regione Piemonte ha sottolineato come il ricorso alla cassa integrazione abbia comunque consentito la tenuta di un tessuto sociale che rischiava l'implosione auspicando l'armonizzazione di una serie d'interventi che affianchino una efficace attività di riqualificazione al sostegno al reddito, identificando ambiti d'azione



Stanze di vita "ufficialmente" militari.



e rendendo partecipe il lavoratore in modo prescrittivo. L'istituto previdenziale, in possesso di banche dati capillari, può svolgere un ruolo chiave per ottimizzare il rapporto domanda-offerta.

L'assessore al lavoro della Provincia di Torino, dopo essersi soffermato sulle distorsioni di un sistema economico che prevede una tassazione di oltre il 50% dell'attività imprenditoriale a fronte d'uno sconcertante 12.50% delle operazioni speculative, si è pubblicamente domandato se non occorra definitivamente smontare il vecchio assunto secondo il quale non si fa politica industriale e di sviluppo perché il mercato si autoregola: l'evidenza dimostra il contrario. In merito alla riforma degli ammortizzatori sociali gli effetti non potranno che esser dilatati sul lungo periodo. Tuttavia, il Piemonte, e Torino in particolare, può essere un luogo idoneo alla sperimentazione come accaduto nel caso della disponibilità di 500.000 euro che, anziché esser utilizzati come sussidio, sono stati indirizzati ad agenzie di somministrazione permettendo il rientro nella sfera produttiva a soggetti precedentemente espulsi.

Nel lasso di tempo restante si è aperto il dibattito con considerazioni e domande che hanno spaziato dal ruolo dominante della Germania e del clone BCE, alla politica condizionata dalla finanza creativa, dal riacquisto della sovranità dei singoli paesi rispetto al super stato Europa, al ruolo che possono apportare le grandi opere, fino ad affrontare il dumping salariale innescato dai paesi emergenti.

Ma noi che non smettiamo le vesti, fisiche e cerebrali, del consulente del lavoro neanche quando siamo ostaggi di un 'Salone delle feste' di matrice militare, poniamo l'accento sulla riflessione del collega Travers circa una delle ricette proposte per poter uscire dalla crisi auspicando la soluzione già adottata negli Stati Uniti per contrastare la recessione del '29 quando lo Stato americano si fece "datore di lavoro di ultima istanza". Rapportando quella soluzione alla situazione contingente, lo Stato dovrebbe adottare un percorso d'avviamento al lavoro di soggetti disoccupati garantendo loro un reddito di circa 1200 euro a fronte della realizzazione di lavori di utilità sociale quali il riassetto idrogeologico, la messa in sicurezza di scuole e la riqualificazione d'ospedali. Il professore perdonerà senz'altro l'inadeguato entusiasmo verso la soluzione prospettata: il finanziamento delle assunzioni, tra riduzioni di spese d'armamento e patrimoniali di scopo, ci pare una scalata su vetri insaponati ma soprattutto lasciano tentennanti i criteri d'appetibilità dell'iniziativa privata di fronte al pagamento di un terzo della spesa in aggiunta all'insormontabilità della problematica attinente la copertura di tasse e contributi. Se, infine, pensiamo che a palazzo Chigi di questi tempi si riunisce quello che maliziosamente è stato definito 'il governo dei banchieri' il cerchio si chiude e l'illusione di un 'New deal Montiano' si volatilizza come un titolo letale della Lehman Brothers.



Luciano Gallino è professore emerito, già ordinario di Sociologia, all'Università di Torino. Si occupa da tempo delle trasformazioni del lavoro e dei processi produttivi nell'epoca della globalizzazione. Per Einaudi ha pubblicato *Informatica e qualità del lavoro* (1983), *Il legame stabilito per il tramite della tecnologia tra scienze umane e naturali, L'incerta alleanza* (1992), *Se tre milioni vi sembrano pochi* («Velex», 1998), *La scomparsa dell'Italia industriale* (2003), *L'impresa irresponsabile* («Gli struzzi», 2005) e «*ET Saggi*», 2009), *Con i soldi degli altri* («Passaggi Einaudi», 2009) e «*Super ET*», 2010) e *Finanzcapitalismo* («Passaggi Einaudi», 2011).

«...é infine enormemente e patologicamente cresciuto il peso che le istituzioni finanziarie hanno assunto nel governo delle imprese. Dal 1980 in avanti si è affermato il criterio che un'impresa funziona unicamente per massimizzare il valore delle azioni, e questo ha modificato il criterio di governo e di gestione quotidiana delle imprese, con conseguenze ben visibili, drammaticamente, ogni giorno»

da un'intervista rilasciata a Marco Rovelli

Un neologismo fragoroso, un mostro che fagocita, questo 'Finanzcapitalismo'. Il libro è stato definito il "saggio della crisi" ovvero "la Spoon River di un mondo che crolla, di rovina economica e di difficoltà assidue e crescenti", per milioni di persone sommerse dalla tempesta perfetta iniziata oltre tre anni fa. Un'opera composta di quattro parti: la politica dell'economia, cause ed effetti della crisi, i fondamenti strutturali, riforme forse impossibili ma necessarie. Dato alle stampe nel marzo del 2011, a distanza di poco meno di un anno conserva intatta la sua forza penetrante di affresco sulla crisi della civiltà-mondo dominata dal sistema finanziario, un buco nero senza prescrizione che è ormai prevedibile possa durare ancora una decina d'anni. Tuttavia nel pieno della più grande operazione di sfruttamento che si ricordi, il professor Gallino ci indica come sia ancora possibile incivilire le mega macchine sociali riappropriandosi delle facoltà intellettive e affettive, una vera e propria rivoluzione della ragione contro gli eccessi di una finanza dalle 22000 operazioni al secondo, repentine e sfuggenti come un battito di ciglia.

NETTO IN BUSTA O NETTO E BASTA?

Mi è sempre piaciuto il simbolo avveniristico dei consulenti del lavoro, quel triangolo che rende visibile la funzione che noi tutti svolgiamo come fulcro nei rapporti tra il datore di lavoro, il lavoratore e la Pubblica Amministrazione.

Qualche giorno or sono mi sono reso conto che in realtà questo simbolo di richiamo dovrebbe essere disegnato con dimensioni più abbondanti perché, a causa indubbiamente della crisi economica, le distanze fra questi tre soggetti si dilatano sempre di più: i datori di lavoro vorrebbero tagliare tutte le voci di costo (la retribuzione, i contributi, le parcelle dei consulenti, etc.), lo Stato esige con feroce determinazione nuove entrate ed i lavoratori convogliano l'attenzione quasi esclusivamente sul "netto in busta".

E così il consulente resta nel bel mezzo di questa sorta di triangolo delle Bermude, cercando di tutelare gli interessi del datore di lavoro (suo cliente), di non negare i giusti diritti ai lavoratori, di svolgere diligentemente e puntualmente adempimenti sempre più complessi che con la semplificazione non hanno nulla da spartire.

Il "problema del netto in busta" mi sembra particolarmente sintomatico della situazione socio-economica attuale. Una infinita serie di fattori ben noti ha determinato questa ossessione: l'aumento dei prezzi seguita all'introduzione dell'euro, l'elevato indebitamento

delle famiglie dovuto a scelte di vita discutibili, un livello di consumismo eccessivo raggiunto, ed una scarsa conoscenza del sistema economico, hanno dato origine ad un cocktail di aspettative che spesso vengono disattese. La retribuzione mensile diventa insufficiente (fa parte ormai del linguaggio comune l'affermazione "non riesco ad arrivare a fine mese") e la busta paga viene attesa con ansia e preoccupazione.

Qualche riflessione in libertà su questi temi è però possibile. Ad esempio, molti lavoratori dimenticano o sottovalutano che il corrispettivo per il loro lavoro è in buona parte differito: l'attuale diritto del lavoro è fondato su regole scritte ai tempi dei nostri padri quando il trattamento di fine rapporto – nonostante il fatto che si manifesti solo a distanza di anni – costituiva un valore rilevante; allo stesso modo, gli scatti di anzianità conferivano autorevolezza al dipendente destinatario.

Qualcuno potrebbe affermare che quelli stessi padri, a loro volta figli di un generazione lacerata dal conflitto bellico, gestivano più sapientemente la busta paga, grazie alla virtù del risparmio maggiormente sviluppata rispetto ad oggi e che, forse, vivevano diversamente la quotidianità, con la consapevolezza (o la speranza?) che il domani sarebbe stato certamente migliore. Ci si può anche legittimamente chiedere se le retribuzioni

tabellari previste dai contratti collettivi non siano troppo basse, ma la crisi economica e la competizione globale aggrediscono le imprese a tal punto che la cassa integrazione nei nostri studi ormai è diventata una pratica di mesta routine ... ed in questo contesto appare difficoltoso coltivare una politica aziendale di aumenti retributivi.


Questi fattori miscelati fra di loro possono determinare situazioni in cui si chiede al consulente di riconoscere "... X euro netti al neo-assunto Tizio...". Se l'interlocutore/datore di lavoro avesse voglia di ascoltare, l'eventualità sarebbe una ottima occasione per dimostrare che il consulente è molto preparato, ed è in grado di elencare in bell'ordine tutte le voci di costo che saranno incise dalla decisione di riconoscere un certo superminimo, e tutte le circostanze in cui il netto concordato sarà difficile da raggiungere (nell'ipotesi, peraltro non catalogabili alla fantascienza, inerenti la variazione delle aliquote delle addizionali all'Irpef o il mutamento della composizione del nucleo familiare, il netto in busta che hai concordato che fine fa?). Ecco allora perché in alcuni cedolini si cominciano a notare soluzioni "creative" come l'inserimento di stravaganti voci come "extra" oppure "una tantum" oppure "acconto tredicesima" e via di questo tenore. Con buona pace dei sacri principi dei nostri padri, messi


in discussione (se addirittura non smantellati) e la strada per il contenzioso diventa larga quanto la pista d'atterraggio di un'aeroporto.

In un mondo in cui quello che conta è solo il presente ed il futuro viene relegato in secondo piano, mi viene da sorridere anche quando sottopongo il modulo per la scelta del trattamento di fine rapporto ai ragazzi neo-assunti: con quanti di loro ci si può intrattenere a discorrere costruttivamente di previdenza complementare o di secondo pilastro per la pensione?

Se i Consulenti del Lavoro sono forse fuori gioco per interventi a proposito di scolarità o educazione, possono però essere pienamente coinvolti nella formazione. Ecco quindi una suggestiva proposta: perché non introdurre l'obbligo di inserire nei corsi di formazione, sia per gli apprendisti che per i disoccupati da ricollocare, un briciolo di spazio per consulenti del lavoro che possono senz'altro fornire qualche elemento di certezza in mezzo a tanta confusione? Oltretutto, in questo modo, il simbolo dei consulenti avrebbe un motivo in più per essere orgogliosamente esibito ...

C. S.





I SENZA DIO

L'inchiesta sul Vaticano



di Stefano Livadiotti
Edizioni Bompiani
pagine 226
costo 17.50 euro

Da quando nella riunione di redazione preparatoria al numero a vostre mani è stato scelto per l'archivio di Coffin l'opera in titolo, sui principali quotidiani nazionali è stato un fiorire d'articoli, diremo piuttosto borderline, sull'edificanti vicende che si consumano all'interno delle mura leonine. Insomma Benedetto XVI, tra l'ingresso a rischio nella white list antiriciclaggio, inchieste a tappeto sulla pedofilia, annunci di dimissioni e addirittura d'una sua morte imminente per mano di attentatori, non trascorre certo un periodo di pontificato sereno, anzi. Tuttavia, convinti che l'impetuosa cronaca non s'arresterà, ci concentriamo sull'ultima fatica di Stefano Livadiotti, inviato di punta de 'L'Espresso', che dopo sindacati e magistratura, ha messo nel mirino il Vaticano. L'inchiesta viene affrontata scavando nel torbido: un libro scrupoloso e documentato, un catalogo degli orrori che sconcerta ed inquieta. Tra amicizie equivoche, giri d'affari milionari, accordi sottobanco al limite della legalità e intrighi finanziari internazionali scorrono 226 pagine che affrescano una verità scomodissima, ben sintetizzata all'interno della seconda di copertina: *'la Santa Sede quale espressione di un mondo dove la carità è un optional, la verità un miracolo e il sesso si fa ma non si dice'*. Allora il testo descrittivo diventa atmosfera, entità, contesto da cui estrapolare le situazioni più sorprendenti che hanno come denominatore comune quello d'assegnare una sorta d'impunità di casta alle figure che si muovono in uno stato sovrano dalla superficie di appena 0,44 km quadrati. Intendiamo ci, a proposito delle situazioni più sorprendenti, alcune sono di dominio pubblico. Tipo domandarsi il perché delle circostanze che hanno portato Enrico De Pedis, altrimenti detto Renatino, boss dei testaccini, l'ala più dura e sanguinaria della banda della Magliana, autentica agenzia del crimine implicata nelle trame più oscure del nostro Paese come il rapimento di Emanuela Orlandi (ma guarda un po'), ad essere tumulato nella cripta della basilica di S. Apollinare, accanto a compositori di musica barocca e monsignori. Tipo domandarsi il perché, e la gerarchia ecclesiastica ne era a conoscenza già nel 1985 come dimostra un rapporto documentale statunitense, nonostante tra i suoi preti si nasconda un esercito di maniaci sessuali anziché denunciarli pubblicamente, le diocesi di mezzo mondo hanno incredibilmente stipulato una polizza per mettersi al riparo

dai comportamenti poco virtuosi dei loro 'orchi da sacrestia'. Avete capito bene: la Chiesa cattolica è assicurata contro la pedofilia! Ma a noi preme soprattutto focalizzare l'attenzione su quando l'autore ha fatto emergere su 'altre situazioni', certamente meno roboanti, quelle che non si attagliano ad un titolo da prima pagina ma indicatori di uno sgretolamento morale davvero inaccettabile per una istituzione religiosa. Tra acquisti alimentari, sindacati impalpabili, affitti ai Vip, ne distilliamo un paio cominciando dalla partita dell'otto per mille. La Chiesa incassa per ognuno dei trentaquattromila sacerdoti presenti in Italia oltre trentunomila euro pro capite mentre agli interessati ne arrivano poco più che diecimila, il che significa automaticamente una cresta di 757.677.543 euro nel solo 2011. Eppure fino ad un quarto di secolo fa vigeva la cosiddetta 'congrua', cioè un tanto a parroco che lo Stato italiano doveva al Vaticano. Poi, nel 1984, con la revisione del Concordato, sottoscritto da quel Presidente del Consiglio che finì i suoi giorni terreni in latitanza, fu escogitato il marchingegno devastante e perdente per gli italiani, dell'otto per mille. Leggete il libro se volete conoscere il nominativo dello sconosciuto e giovane economista di belle speranze che allora ebbe la luminosa idea, vi possiamo anticipare che il nome sembra uscito da un romanzo di Liala.

Altra perla, l'Ici: ci s'infervora, come accennato all'inizio, in questi giorni sugli organi d'informazione, tuttavia dall'istituzione dell'imposta, cioè nel 1992, l'elusione è stata totale. Infatti, dopo che la Cassazione aveva dato ragione ai Comuni, nel 2006, tramite una formuletta magica coniata dal ministro dello Sviluppo economico di un lungimirante governo di centrosinistra, si è stabilito che 'l'esenzione riguarda gli immobili destinati ad attività non esclusivamente commerciali'. Quindi, anche in questo caso, significa automaticamente come un gestore di ostello che ricavi da uno sgabuzzino una cappella, può offrire ricovero notturno sottraendosi all'imposta. La spesa fa circa 700 milioni di euro all'anno e se volete conoscere il nominativo di quel ministro orientatevi nuovamente alla lettura: vi possiamo anticipare che predilige, non necessariamente per il sonno, le lenzuola.

Non un momento facile si è detto: un sondaggio Ispo del 2010 segnala un calo verticale della fiducia degli italiani nei confronti della Chiesa. Scandalo pedofilia e il passaggio da un star mediatica qual'era Karol Wojtyla all'algido Joseph Ratzinger, le ragioni principali del regresso. La severa analisi tuttavia non deve permettere di far di tutta tua l'erba un fascio del mondo cattolico. Pensiamo in particolare all'attività pastorale dei cosiddetti preti da strada, svolta in condizioni disagiate all'interno di tessuti sociali ad elevata criminalità che in luogo d'uno stato assente, spesso rappresentano l'unica speranza offerta alla comunità giovanile. Lontana anni luce dalle stanze vaticane e dai suoi uffici marketing, che, come ebbe a dire argutamente Giancarlo Giovalli, 'vendono da millenni un prodotto che non hanno in magazzino'.

Walter Peirone

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO...

Sui giornali seri si legge 'riceviamo e volentieri pubblichiamo': insomma utilizzano, con ipocrisia palese, l'avverbio di modo 'volentieri' anche per le contumelie. Noi, rispettando ogni libertà espressiva e coltivando la dialettica del confronto che aborrisce la censura, ci limitiamo a dire, escludendo ogni valutazione di gradimento, che 'riceviamo e pubblichiamo!'

In merito all'articolo **"Abolire gli Ordini non serve più"** del collega Roberto De Lorenzis, all'interno della rubrica 'Ancl'

Ho letto con curiosità l'articolo "Abolire gli Ordini non serve più" apparso sul numero 21 de "L'Ordine informa" e ne ho tratto motivi di riflessione. La prima nasce dal titolo. Lascia supporre che vi sia stato un tempo in cui questo sarebbe servito. Spererei che, almeno all'interno delle Categorie professionali, nessuno nutra simili pensieri, anche se sono certo che gli autolesionisti esistono ovunque. Ci bacchetta, l'Autore dell'articolo, perché gli Ordini professionali, in 15 anni, non sono stati capaci di "guidare il processo di cambiamento". Poi scrive che "gli Ordini ... hanno spesso confuso il loro ruolo con quello delle associazioni di categoria, come l'ANCL, pretendendo di sedersi al tavolo delle trattative in rappresentanza dei loro iscritti". Mi viene il dubbio, allora, che siano le Associazioni di categoria che non sono state capaci – neppure nell'epoca in cui lo stesso estensore l'ha presieduta – di "guidare il processo di

cambiamento". Accusa poi gli Ordini di non aver esercitato con la necessaria severità il potere disciplinare. Ci saranno anche Ordini provinciali che non funzionano, ma pregherei il Consiglio dell'Ordine di Torino di fornire una statistica dei procedimenti disciplinari aperti e di quelli conclusi con la comminazione di una sanzione, negli ultimi dieci anni. Si vedrà che, come sempre accade, non è il sistema a non funzionare, ma l'inerzia di chi assume incarichi esclusivamente per fregiarsene. Non è assolutamente vero che la Categoria non abbia risposto positivamente alle proposte di riforma delle professioni presentate negli anni. Fin dal 1983, quando chi scrive faceva parte del Consiglio Nazionale, esprimevamo disponibilità a riformare l'assetto delle professioni, mediante una legge quadro. Non è certo colpa nostra se nel nostro Paese i Governi ed il Parlamento non riescono a concludere ciò che imbastiscono per il sopraggiungere di crisi di

governo o di fine di legislatura. Gli onorevoli Fassino, prima, e Vietti poi, nostri conterranei, avevano realizzato testi di legge largamente condivisi, ma che non hanno visto la luce, forse perché non prevedevano l'abolizione degli Ordini che qualche "potere forte" desidererebbe. A nessuno può sfuggire, infatti, che, in tema di professioni, l'"antitrust" sviluppa – antitetivamente – un'azione che dovrebbe essere più correttamente definita "pro-trust" in quanto incentiverebbe la nascita di grandi studi professionali interdisciplinari (ed in questo condivido l'opinione di De Lorenzis). Se noi abbiamo partecipato alla difesa delle tariffe minime, l'abbiamo fatto per evitare che qualche buffone, sia esso collega o CED, si dedichi, in nome della libera concorrenza, a praticare tariffe che non consentono neppure il mantenimento del personale dipendente ai livelli di contratto collettivo. È chiaro che con una base economica cospicua si può anche produrre sotto costo per mettere fuori mercato la concorrenza. Se certi soggetti dovessero partecipare ad una gara d'appalto le loro tariffe dovrebbero essere giustamente scartate in quanto "offerte anomale". Adesso gli Ordini non potranno più intervenire su questo tema. Magnifico, no?

Non ho mai partecipato in qualità di Commissario d'esame ai concorsi dei notai ma l'ho fatto quattro o cinque volte "negli ultimi 40 anni" per i concorsi dei Consulenti del lavoro. Visto il livello culturale dei nostri laureati, non mi sorprende affatto che il numero dei promossi si attesti sul 20%, mentre mi sorprende (e molto) che in qualche provincia raggiunga il 90%. Per ovviare a questa piaga ho inutilmente proposto, da almeno quindici anni, che l'esame scritto venga sostituito da un test, ben preparato a livello nazionale, che consentirebbe di eludere ogni insinuazione di manipolazione da parte delle Commissioni regionali ed accelererebbe notevolmente i tempi delle correzioni. Qualcuno, come si vede, il problema l'ha affrontato, ma non sempre si consegue il risultato che si vorrebbe. Concludo con il "centro informatico di categoria". È un'altra idea di tipo cooperativistico che mi trova del tutto apatico. In questi giorni riceviamo offerte, da CED privati, per elaborare paghe e contributi al costo di 2 (leggasi due) euro. Non vedo la ragione per cui il "centro informatico di categoria" dovrebbe essere concorrenziale su cifre di questo tipo. D'altro canto da molti anni sostengo che la mera elaborazione è una parte irrisoria della

nostra attività professionale, che si caratterizza per la codifica dei dati, da un lato, e per la consulenza giuslavoristica dall'altro lato. Avendo fatto, in un lontano passato, esperimenti – ben presto falliti – nell'affidare a terzi la mera elaborazione, sono convinto che, con un numero di dipendenti da assistere nemmeno troppo grande, valga la pena – e sia anche

economicamente conveniente – organizzarsi in proprio. Si eviteranno tutti quegli errori, e non sono pochi, che vengono rilevati 'ictu oculi' dai collaboratori dei nostri studi. Idee chiare, coraggio e fantasia si coniugano con confronti e scambi di vedute più ancora che con appunti, censure e critiche sull'operato di che agisce.

Riccardo Travers

Per completezza d'informazione si precisa che su n° 88 procedimenti disciplinari, aperti dal 2002 ad oggi, sono state deliberate n° 5 censure, n° 1 diffida, n° 8 radiazioni e n° 23 sospensioni.

In merito al cammeo **'Mosca, dopo 520 giorni finito il viaggio simulato di sei astronauti su Marte'** all'interno della rubrica **'Ultima: stecche dal coro'**

Da: Studio Longhi

Inviato: giovedì 2 febbraio 2012 h 10.42

A: redazione@cdltorino.it

Oggetto: Cadrega di Ordine Informa

Priorità: Alta

Causa ritardi postali cronici ho ricevuto in questi giorni il numero di dicembre di Ordine Informa e con piacere ho scoperto che Salgari ha un posto nei ricordi e nel cuore anche del collega che ha sognato la fantasegregazione stile grande fratello.

I sogni però evaporano al mattino e quindi le segrete di Palazzo Paesana hanno continuato a restare vuote e ciò è stato un bene perché nella propria libertà gli extratorinesi hanno avuto la possibilità di togliere il paraocchi ai torinocentrici che volevano vedere la ragione solo dal loro lato senza mettere in discussione le loro responsabilità relative al flop al CNO.

Dalla redazione della fantase-

gregazione ad oggi la situazione è notevolmente cambiata, il rinsavimento è stato notevole da entrambe le parti (extratorinesi e torinocentrici) e la strada imboccata porta nella giusta direzione che è quella di lavorare per il PIEMONTE, manteniamo questa rotta ed otterremo grandi risultati.

Mi piace pensare che l'epilogo dell'intera saga di Sandokan (perché le somiglianze sia fisiche dei personaggi che le battaglie ci sono tutte) sia lo stesso per la saga dei Consulenti del Piemonte e cioè un amore ed un regno per tutti.

Cordiali saluti.

Roberto Morella Longhi

consigliere C.P.O. di Novara

Al di là del compiacimento per una prosa apprezzabile rileviamo come il cardine della mail graviti attorno all'affermazione '*... ad oggi la situazione è notevolmente cambiata*'. Trascuriamo ogni riferimento alla presunta Torinocentricità poiché sarebbe sufficiente opporre il dato relativo all'ultimo consigliere torinese d'estrazione nazionale – ossia il compianto Carignola nel 1987 (!?) – mentre successivamente si sono alternati i vari Barberis (NO), Bellanger (AT) e Bortolan (BL). Ci preme invece sostenere come '*... la strada imboccata porta nella giusta direzione*' significa scambiare un attuale immobilismo per un inesistente attivismo silenzioso che non alberga certo in gran parte delle anime 'extratorinesi' e men che meno in Consulta Regionale. Trapiantare poi l'epilogo della saga di Sandokan nell'alto Piemonte, epicentro dell'immobilismo, rappresenta un affronto all'estro narrativo di Emilio Salgari che, per l'autunno della tigre di Mompracem, avrebbe serbato programmi ben più audaci di quelli coincidenti con la figura di un pensionato sopraffatto, mentre pesca tinche e cavedani nel lago d'Orta, da una nostalgia anelante i turchesi mari di Malesia.



FANTACRONACHE SEMISERIE ED ORRORI DI STAMPA DAL PIANETA **CADREGA**

DA "LA REPUBBLICA" DEL 13 NOVEMBRE 2011
'GLI UFO? ORA SPIANO SPINA 3: OGGETTO OVALE E VOLAVA BASSO'

Leggiamo che un dipendente di un'azienda che si occupa di aerospazio e, pertanto, non ritenuto un visionario, ha chiamato il Centro Italiano di Studi Ufologici dicendo 'Pronto ho visto un Ufo'. L'oggetto volante non identificato, dalla forma ovale, è stato avvistato circa alle ore 14.00 dalle parti della Spina 3 a Santa Rita e si dirigeva, flottando in basso, verso il centro città. La notizia non è sfuggita al CPO di Torino comparando non solo il giorno ma soprattutto l'ora dell'avvistamento coincidente esattamente con una mezz'ora prima dell'inizio della riunione di Consiglio. E siccome più precise notizie riferivano di un umanoide di bassa statura, con testa grossa, folta capigliatura stopposa, grandi occhi sporgenti, ventre prominente e dalla pelle raggrinzita localizzato dalle parti di Palazzo Paesana, le segretarie dell'Ordine si sono messe immediatamente in contatto con il Centro Italiano di Studi Ufologici avvisando come non fosse il caso di allarmare la popolazione. Si trattava, senz'altro, di un agente in missione non autorizzata che dal CNO avevano inviato per spiare i lavori consiliari di quei burloni di Torino.

DA "LA REPUBBLICA" DEL 06 GENNAIO 2012
**'ARABIA SAUDITA, VINTA LA BATTAGLIA DELLA LINGERIE
NEI NEGOZI SÌ ALLE COMMESSE'**

Leggiamo dell'emanazione di un decreto reale che permetterà di acquistare biancheria intima facendosi servire da commesse di sesso femminile. Cosa c'è di strano: c'è di strano che nel regno tradizionalista degli Al Saud le vendite al pubblico erano appannaggio dei maschi, con l'evidente intento di compiacere i segmenti più conservatori della popolazione, impregnati – per fede o per opportunismo – dell'ideologia wahabita, interpretazione purista del Corano. Del resto, anche all'interno del CPO di Torino, altrettanto orientato ad una interpretazione purista del codice deontologico, si è recentemente registrata una importante apertura sull'argomento siglando apposita convenzione per acquisti agevolati con il noto negozio situato dirimpetto all'ingresso della sede dell'Ordine in via della Consolata. Si vocifera che qualche ora dopo la diffusione della mail conoscitiva dalla segreteria, una collega non più giovanissima (e filiforme), sia entrata di soppiatto nell'esercizio chiedendo di misurare dei 'body rental', erroneamente ritenuta la linea intima delle consulenti del lavoro.

DA "IL SOLE 24 ORE" DEL 07 GENNAIO 2012
'LADRI RENDONO UN MAGRITTE'

Leggiamo del pentimento dei ladri che nel 2009 portarono via dalla casa museo del pittore surrealista belga René Magritte il quadro

'Olympia', dopo aver tentato invano per due anni di venderlo sul mercato nero dell'opere d'arte: il dipinto è stato inviato, qualche settimana fa, all'esperto d'arte Janpiet Callens. Vicenda che ci commuove e auspichiamo commuova anche il ladro di cappelli che s'annida all'interno dell'Ordine di Torino. Infatti, due anni fa, durante una Commissione Studi, sparì un cappello da cerimonia della linea Nazareno Gabrielli, allora si disse benevolmente per una disattenzione involontaria. Tuttavia la sera del 09 febbraio di quest'anno, nella serata dedicata all'incontro con il prof. Gallino, è sparito un secondo cappello, anch'esso di valore, della linea Basilio Barbisio. Una Commissione del CPO è stata formata d'urgenza per analizzare le scene del crimine: dall'incrocio dei dati tra le presenze di quella Commissione Studi all'Ordine nel 2010 e le presenze al Circolo Ufficiali del 09 febbraio scorso, si è evidenziata la contemporaneità di diciassette colleghi, i cui profili sono stati preventivamente isolati. Al vaglio della Commissione Inquirente ce ne sarebbero in particolare tre, che pare abbiano nella loro libreria il volume di Andrea Vitali, 'Almeno il cappello'. Vi terremo al corrente delle indagini.

Chiudendo febbrilmente il numero ci corre l'obbligo di autorettificare il primo cammeo: avendo visionato dal sito del CNO i mutamenti sbalorditivi contenuti nella nuova proposta grafica della rivista, abbiamo la certezza di come l'Ufo avvistato nei dintorni di palazzo Paesana avesse negli obiettivi solo le riunioni della nostra redazione. Tuttavia per l'attività d'intelligence non era il caso d'azzardare l'utilizzo d'una spia sotto copertura poiché i suggerimenti erano gratuiti e di dominio pubblico, a pagina 40 de 'L'Ordine Informa' n° 21. Effettivamente sull'organo nazionale, risaltano un sommario più accessibile, foto riadattate quasi delicatamente e soprattutto titoli, oltretutto meno remissivi, con ardimentosi accostamenti letterari. Quest'ultimi, in verità, lo sono a capocchia, perché la citazione offerente Primo Levi non è poi chiosata nel pezzo rischiando di generare ineleganti travisamenti con il noto movimento trasversale che riafferma di come l'Italia non sia 'un paese per donne'. Purtroppo è ancora un addentrarsi nelle tenebre per quanto concerne percorsi d'ironia garbata unita alla ricercatezza stilistica che dovrebbero permeare le pagine, però quelle sono attitudini da palesarsi nella pancia della redazione non potendole traslare da un copy pur abile ma inevitabilmente alieno ad emozioni e umori di categoria.

inviare le vostre lettere a

redazione@cdltorino.it



Da oltre 20 anni



Sapete sempre su chi contare.

Assistenza Telefonica e via web

Teleassistenza

Centro di Formazione

Competenza normativa

- *Soluzioni Applicative per l'Amministrazione del Personale*
- *Soluzioni Applicative per la Gestione di Studi Commerciali*
- *Soluzioni Gestionali per la Piccola e Media Impresa*
- *Soluzioni Applicative Estese*

www.lirato.it


info@lirato.it

Torino - Via Trecate 34/8

Tel . 011.71.79.400

Fax 011. 71.79.499

TeamSystem
SOFTWARE PARTNER



LAVORO, SALUTE, FAMIGLIA

Cassa di assistenza sanitaria per i dipendenti degli studi professionali

www.cadiprof.it